



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2025**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**

Antonio Attanasio

TORINO, 28 FEBBRAIO 2025



CORTE DEI CONTI

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2025**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**

Antonio Attanasio

Torino, 28 febbraio 2025

Sommario

1.	Introduzione.....	3
2.	Esiti rilevanti dei controlli effettuati nell'anno 2024	5
2.1.	Controlli sulla Regione	5
2.1.1.	Parifica del rendiconto regionale	5
2.1.2.	Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri	9
2.2.	Controllo sui gruppi consiliari	10
2.2.1.	Attività di verifica della regolarità dei rendiconti dei Gruppi Consiliari della Regione Piemonte	10
2.3.	Controllo sui Servizi sanitari regionali	11
2.3.1.	Controlli sulla regione	11
2.3.2.	Controlli sugli enti del SSR ex art. 1, c. 3, d.l. n. 174/2012.....	11
2.4.	Controllo sugli enti locali.....	12
2.4.1.	Controllo ex art. 148 bis del TUEL (art. 1, c. 166 l. n. 266/2005).....	12
2.4.2.	Controlli sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1 c. 6 d.l. 174/2012 e art. 148 del Tuel)	13
2.4.3.	Procedure di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis e segg. del TUEL	14
2.4.4.	Controlli sulle relazioni di fine mandato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011..	14
2.4.5.	Verifica delle spese elettorali.....	15
2.5.	Controlli sulle società a partecipazione pubblica.....	16
2.5.1.	Esame dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica..	16
2.5.2.	Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5 TUSP.....	16
2.6.	Controlli sulle fondazioni	17
2.6.1.	Certificazione dei contratti collettivi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 11 del d.l. n. 91/2013 e ss.mm.ii.)	17
2.7.	L'attività consultiva	17
2.8.	Controllo preventivo e successivo di legittimità	18
2.9.	Controllo sulla gestione.....	19
2.10.	Controllo sul PNRR	20
3.	Il Programma dei controlli per l'anno 2025. Contesto socio-economico e normativo. Linee-guida.....	21
3.1.	Pianificazione dei controlli di legittimità-regolarità.....	21
3.2.	Controllo sulla gestione.....	25
3.3.	Controllo sul PNRR	27
	Dati statistici relativi all'attività istruttoria svolta nell'anno 2024	29
	Rassegna delle principali pronunce della Sezione regionale di controllo ..	43
	Controlli sulla Regione	43
	Controlli sui Servizi sanitari regionali	43
	Controlli sugli enti locali ex art. 148-bis del TUEL – tematiche più rilevanti.....	43



Procedure di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis e segg. del TUEL	52
Controlli sulle società a partecipazione pubblica – Esame dei piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP.....	55
Controlli sulle società a partecipazione pubblica – Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell’art. 5 TUSP.....	57
Attività consultiva art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003	59
Controllo preventivo e successivo di legittimità	62
Controllo sulla gestione.....	64



1. Introduzione

1. L'Intervento del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025 - previsto con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 429 del 20 dicembre 2024 - riveste una duplice funzione: da un lato, costituisce espressione della unitarietà delle funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti a livello territoriale; dall'altro, fornisce l'occasione per illustrare le risultanze dei controlli svolti del corso del 2024 e per presentare il programma dei controlli pianificati per il 2025.

1.1. Il principio della unitarietà delle funzioni della Corte dei conti si manifesta senz'altro nell'area del controllo, laddove sussiste una collaudata sinergia tra le Sezioni regionali e le Sezioni centrali (Sezioni Riunite e Sezione Autonomie) che consente di configurare un sistema complesso e articolato di controlli, che opera tanto a livello territoriale, quanto a livello nazionale.

Tale sinergia è assicurata da un "processo informativo circolare" tra le due aree e dalla elaborazione di percorsi di controllo condivisi che consentono una rappresentazione unitaria delle criticità rilevate e che, a seguito della comparazione dei dati disponibili, favoriscono l'elaborazione di proposte operative per il loro superamento.

In questo sistema, gli esiti dei procedimenti di controllo, lungi dal costituire un ostacolo o un freno alle decisioni pubbliche, al contrario, forniscono elementi conoscitivi più precisi ed attendibili per effettuare delle scelte maggiormente appropriate e consapevoli.

In tal senso, si può osservare come le risultanze dei controlli effettuati da questa Sezione regionale, nel corso degli ultimi anni, nel territorio piemontese, rendano evidente l'effettiva attuazione della funzione ausiliaria nei confronti degli organi di Governo che l'art. 100 della Costituzione riserva alla Corte dei conti.

1.2. La valorizzazione del principio della unitarietà delle funzioni dell'Istituto trova fondamento, principalmente, nel modello costituzionale della cointestazione delle funzioni di controllo e delle funzioni giurisdizionali.

Indubbiamente, la configurazione di un assetto istituzionale unitario presenta alcune difficoltà sistematiche, con conseguenti ricadute operative.

In effetti, la stessa Carta costituzionale, nel definire il ruolo della Corte di conti, quale organo di rilevanza costituzionale, ha collocato la disciplina delle relative funzioni in due diversi Titoli: l'art. 100, tra gli organi ausiliari del Governo, e l'art. 103, nell'ordinamento giurisdizionale.

Nondimeno, le indubbe differenze nell'articolazione delle attribuzioni dell'Istituto non prevalgono sulla esigenza politico-sostanziale di garantire, mediante lo *status* magistratuale riconosciuto ai suoi componenti, l'indipendenza e l'imparzialità dell'esercizio delle sue funzioni.

Tale assetto, tuttavia, sembra essere messo in discussione da un processo di riforma delle funzioni della Corte dei conti - non ancora concluso - in cui si ricostruisce il rapporto



tra controllo e giurisdizione in maniera riduttiva, valorizzando gli esiti di alcune tipologie di controllo quali causa di esclusione della colpa grave nelle fattispecie di responsabilità amministrativa a carico di dipendenti o amministratori pubblici.

Questa prospettiva – peraltro suggerita anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024 - non è condivisibile, non certo perché intende codificare la logica applicazione del principio di non contraddizione, per cui lo stesso Istituto non può esprimere, in sedi diverse, giudizi opposti sulla stessa fattispecie, ma perché mette in secondo piano il vero fondamento politico-sostanziale della funzione di controllo che è quello di garantire l'ottimale utilizzo delle risorse pubbliche per raggiungere gli obiettivi prefissati dal legislatore e di promuovere il buon andamento della pubblica amministrazione e non certo quello di mitigare o ostacolare gli effetti derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

2. L'esercizio delle funzioni di controllo delle Sezione regionale per il Piemonte è informato al metodo della programmazione.

Tale modello organizzativo risponde ad una duplice esigenza: interna, per assicurare il migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali assegnate alla Sezione ed esterna, per tener conto degli effetti conformativi che si sono realizzati nei precedenti esercizi o per dedicare maggiore impegno all'esame di nuove criticità.

Infatti, occorre ricordare che l'attività di controllo si colloca in una prospettiva essenzialmente dinamica, perché non si esaurisce, come per le controversie esaminate in ambito giurisdizionale nell'esame puntuale di una fattispecie già compiuta, ma tiene conto dell'evoluzione nel tempo delle situazioni prese in considerazione in un determinato esercizio finanziario.

Ne consegue che l'attività di controllo deve essere modellata in relazione alla situazione concreta e, soprattutto, attuale in cui si trova l'oggetto del controllo.

In questo ambito assumono particolare rilievo le metodologie di controllo che rilevano le modifiche intervenute in determinati periodi di tempo per valutare il grado di miglioramento di determinate situazioni che assumono rilevanza amministrativo-contabile.

Il terreno di elezione per compiere tali valutazioni è quello dei controlli finanziari.

Le analisi dei rendiconti si susseguono, infatti, secondo le cadenze annuali degli esercizi finanziari dei singoli enti controllati e verificano anche il grado di adeguamento alle precedenti indicazioni fornite dalla Sezione di controllo.

In questo modo, emerge un risultato che testimonia i progressi compiuti dall'ente assoggettato a controllo.

La Sezione, da quest'anno, ha apportato una rilevante innovazione al flusso dei processi di controllo, ritenendo opportuno disporre che la conclusione dell'intera attività svolta durante ciascun esercizio finanziario sia rappresentata mediante un apposito referto in cui sono illustrati, in modo analitico, gli esiti rilevanti di tutte le funzioni di controllo esercitate.

Occorre comunque ricordare l'ampia tipologia di controlli attribuiti alla competenza delle Sezioni regionali, che si manifesta in controlli sugli enti territoriali e del servizio



sanitario regionale, sui bilanci, sui rendiconti, sulle leggi di spesa, sui provvedimenti amministrativi o sui contratti, sugli atti del PNRR e sulle gestioni amministrative.

Inoltre, anche gli esiti dei procedimenti di controllo sono molto diversificati, potendo determinare, a seconda dei casi, la inefficacia dell'atto, un giudizio negativo sui rendiconti, la mancata certificazione di bilanci, ovvero la valutazione della inadeguatezza della gestione.

2. Esiti rilevanti dei controlli effettuati nell'anno 2024

Il programma dei controlli per l'anno 2024 è stato approvato con delib. 13/2024/INPR, in coerenza con le indicazioni fornite dalle Sezioni riunite, in sede di "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti" (delib. n. 37/SSRRCO/INPR/2023) e dalla Sezione delle Autonomie, con il "Programma delle attività per l'anno 2024" (delib. n. 3/SEZAUT/2024/INPR).

Nel corso dell'anno, sono state inoltre concluse alcune attività previste nel programma dei controlli della Sezione per l'anno 2023, approvato con delib. 23/2023/INPR.

La ricognizione dell'attività svolta è stata oggetto del referto approvato con delib. 22/2025/INPR con il quale si è dato conto dei controlli eseguiti nel corso del 2024 e sono state illustrate le tematiche più rilevanti o più ricorrenti, soprattutto con riferimento ai controlli finanziari sugli enti locali, alle società partecipate ed al controllo preventivo di legittimità sugli atti.

In particolare, occorre sottolineare che nell'ambito della categoria dei controlli finanziari, assume rilievo determinante la tutela dei valori costituzionali dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito.

Quanto al ruolo esercitato dal nostro Istituto in tale ambito, è opportuno richiamare la giurisprudenza costituzionale, secondo cui *"la Corte dei conti, come organo previsto dalla Costituzione in posizione di indipendenza e di "neutralità" (...) è venuta ad assumere, (...) il ruolo complessivo di organo posto al servizio dello Stato-comunità (e non già soltanto dallo Stato-governo) quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico (sia statale, sia regionale e locale), e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità"*. (C. cost. n. 29 del 1995).

2.1. Controlli sulla Regione

2.1.1. Parifica del rendiconto regionale

2.1.1.1. Con decisione n. 136/2024/PARI, nell'udienza pubblica del 18 luglio 2024, la Sezione ha parificato il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2023, pur rilevando alcuni profili di criticità che di seguito sintetizzano.

La Sezione ha preliminarmente rilevato la non tempestività nell'**approvazione del bilancio** che, anche per il triennio 2023-2025, è avvenuta solo al termine del primo quadrimestre dell'anno, con l.r. n. 6 del 24 aprile 2023, ossia ben oltre il termine del 31 dicembre, stabilito dall'art. 43 D.Lgs. n. 118/2011 e dall'art. 14 del regolamento regionale n.



9/2021.

Sul punto è stato ribadito come il ricorso all'esercizio provvisorio mal si concilia con i vigenti principi sull'armonizzazione contabile ed è stato raccomandato alla Regione di completare il percorso, in parte già intrapreso, per migliorare la tempistica del ciclo di bilancio.

Il **risultato di amministrazione** al 31 dicembre 2023 è risultato negativo per euro - 1.201.188.772,98 e, dopo l'appostazione degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile di euro - 5.110.609.368,71, è risultata ancora fortemente negativa, seppur in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, essendosi verificato il programmato recupero della quota annuale di disavanzo.

Il FCDE è risultato pari ad euro 360.366.003,79, in incremento rispetto all'esercizio precedente. I crediti c.d. "deteriorati" della gestione di Finpiemonte S.p.A. ammontano ad oltre 83,8 milioni, svalutati per oltre l'88% per mezzo di apposita quota del FCDE.

Gli equilibri della gestione hanno registrato un risultato di competenza di euro 117.779.207,80, un equilibrio di bilancio di euro 15.372.503,68 e un disequilibrio complessivo di euro -15.450.251,97. Quest'ultimo valore è risultato negativo per effetto dei maggiori accantonamenti in materia di IRBA e di FCDE che la Regione ha effettuato solo in sede di rendiconto.

Il **saldo finale di cassa** è risultato pari ad euro 223.962.147,33. Sebbene in incremento rispetto all'esercizio precedente (al 31 dicembre 2022 il fondo cassa era di circa 93 milioni), tale risultato è stato influenzato positivamente dai minori pagamenti disposti a titolo di trasferimenti alla Sanità attraverso la modifica del piano di rientro adottato nel 2016¹.

Inoltre, parte del contributo alla finanza pubblica, per un importo di circa 8,7 milioni, non è stato pagato, ma oggetto di recupero da parte del MEF mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti spettanti a titolo di compartecipazione IVA sanitaria. Ritardi nei pagamenti sono stati rilevati anche nei confronti di alcuni organismi partecipati.

In generale, quindi, è emersa l'esistenza di una certa tensione di cassa, confermata anche dai rappresentanti della Regione, i quali hanno prospettato l'attuazione di misure in grado di migliorare le riscossioni delle entrate correnti non vincolate e la riduzione delle spese correnti ripetibili. Su questo aspetto è essenziale che la Regione presti la massima attenzione, al fine di prevenire per tempo fattori di criticità che possano nel tempo aggravare una situazione finanziaria tutt'ora caratterizzata da un ingente *deficit*.

L'**indebitamento complessivo** al 31 dicembre 2023 è risultato di circa 4,8 miliardi, con un *trend* in aumento rispetto all'esercizio precedente, e il limite di indebitamento si è attestato al 19,99%. Ne consegue che, dalla verifica a consuntivo, l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento è pari a soli euro 136.920,76.

La valorizzazione fortemente negativa del patrimonio netto (euro -8,9 miliardi di euro) è risultata, inoltre, coerente con la situazione finanziaria in cui versa l'Ente, a fronte di

¹ Il piano è stato unilateralmente modificato dalla Regione con l'art. 8 della l.r. 6 del 2023, disposizione censurata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 87/2024.

un **disavanzo finanziario** ancora da recuperare alla fine dell'esercizio 2023 che si attesta a 5,1 miliardi di euro, e in relazione all'anticipazione ex D.L. n. 35/2013 (3,2 miliardi) ancora da restituire.

In merito al c.d. *bonus Piemonte*, i cui controlli sul corretto utilizzo da parte dei percettori sono affidati alla partecipata Finpiemonte S.p.A., la Sezione ha dovuto nuovamente sospendere il proprio giudizio, riservandosi, tuttavia, di ritornare sul tema nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2024, anno entro il quale è stata ulteriormente posticipata la conclusione delle attività di verifica.

Anche per l'esercizio 2023 sono state rilevate criticità nella conciliazione dei rapporti creditori e debitori sia con gli enti locali sia con gli enti strumentali e le società partecipate, sebbene, per queste ultime, sia stato rilevato, rispetto allo scorso anno, un incremento delle posizioni per cui la doppia asseverazione è stata acquisita (91 su 113 enti assoggettati alla verifica crediti e debiti).

2.1.1.2. Nell'ambito dei **controlli sulla gestione**, specifica indagine è stata condotta sui **fondi comunitari**, la cui programmazione 2021-2027 è ancora nella prima fase di attuazione.

Per quanto concerne il POR FSE 2014-2020 l'avanzamento del programma al 31 dicembre 2023 ha mostrato una capacità di spesa pari al 106,69% ed una capacità di impegno pari al 109,49%. La Regione Piemonte si colloca al secondo posto in termini di pagamenti tra le Regioni più sviluppate. In riferimento, invece, al POR FESR 2014-2020, l'avanzamento al 31 dicembre 2023 ha mostrato una capacità di spesa pari al 79,90% ed una capacità di impegno pari al 91,93%, risultati che collocano la Regione in una posizione inferiore al valore medio tra quelle più sviluppate.

Con riferimento alle **partecipazioni**, l'esame del piano di revisione periodica ha confermato un'ulteriore riduzione delle società detenute dall'Ente (39 nel 2023). Tale numero è destinato a contrarsi ulteriormente, posto che altre dieci società sono interessate da procedure concorsuali o si trovano in stato di liquidazione. Tuttavia, rispetto a queste ultime, è stato rilevato il protrarsi di tali procedure con il mancato rispetto dei tempi di chiusura inizialmente previsti.

La quota di patrimonio netto afferente alla Regione delle partecipazioni detenute direttamente al 31 dicembre 2022 è risultata di oltre 186 milioni. Le società partecipate direttamente ed operative, a dicembre 2022 hanno tutte un risultato di esercizio positivo. Tuttavia, Finpiemonte S.p.A. presenta un risultato negativo della gestione operativa, seppur in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (- 1,2 mln del 2022 vs -1,5 mln nel 2021). La società ha comunque chiuso con un utile di euro 207.524,00 grazie ai risultati della gestione finanziaria.

In merito agli obiettivi attribuiti alle partecipate secondo il disposto dell'art. 19, c. 5, del TUSP, è stato preso atto di un miglioramento del processo di assegnazione dei medesimi, evidenziando, tuttavia, la necessità di un ulteriore affinamento di tale attività con l'attribuzione di obiettivi di contenimento dei costi più specifici e quantitativamente determinati.

2.1.1.3 Quanto alla parte del bilancio riferita alla **sanità**, la cui spesa rappresenta poco



meno del 71% di quella complessiva, nel 2023 gli accertamenti sono risultati inferiori agli impegni, originando un disavanzo di gestione a cui si è fatto fronte con l'applicazione di avanzo vincolato.

La Regione Piemonte è risultata destinataria di un finanziamento indistinto pari a 9,1 miliardi, ante mobilità ed al lordo di ricavi ed entrate proprie convenzionali. Tra le entrate si segnala, inoltre, che l'art. 8 D.L. 30 marzo 2023, n. 34 ha istituito un fondo per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, che ha garantito alla Regione Piemonte l'introito di 104 milioni.

La **spesa sanitaria**, dopo un incremento avutosi nel 2022, ha registrato una riduzione nel 2023, passando da 9,4 miliardi nel 2021, a 10,36 miliardi nel 2022 e a 10,23 miliardi nel 2023. Tuttavia, la spesa corrente è in continua crescita passando da 9,5 miliardi del 2021 a 9,9 miliardi del 2023.

La spesa d'investimento ha subito, invece, un nuovo rallentamento, sebbene sia ancora trainata dalla spesa per gli investimenti previsti dal PNRR, passando dai 524 milioni nel 2022 ai circa 370 milioni del 2023.

Il CE consolidato delle Aziende sanitarie del 4° trimestre 2023 - comprensivo dei dati della GSA - ha evidenziato una perdita pari a circa 165 milioni, in netto peggioramento rispetto al risultato di esercizio precedente (pari a +22 milioni). Il saldo della gestione ordinaria è passato da circa 124,6 milioni a quasi -36,1 milioni. È peggiorato anche il risultato della gestione straordinaria, che è passato da 121,9 milioni a 97,2 milioni, a causa di un notevole incremento degli oneri straordinari².

Rispetto al 2022 la **spesa del personale** è aumentata in tutte le tipologie di ruolo (sanitario, professionale, tecnico, amministrativo), sia per il personale dirigente che per il personale del comparto, per un importo pari a circa 36,6 milioni, passando da 3,046 a 3,082 miliardi.

E tuttavia, è stato rilevato che negli ultimi anni, al fine di sopperire alla carenza di personale sanitario, è stato fatto ampio ricorso alle esternalizzazioni e, in particolare, ai servizi di fornitura di personale sanitario, normalmente offerto da cooperative oppure, in alcuni casi, da agenzie di somministrazione di lavoro, mediante i cc.dd. "gettonisti", cioè professionisti non legati da rapporto contrattuale diretto con la struttura sanitaria, che prestano la propria opera su chiamata delle strutture sanitarie pubbliche e vengono remunerati ad ore, in proporzione delle presenze.

Il fenomeno si è diffuso anche a causa del maggior compenso riconosciuto ai gettonisti, il che ha spinto molti medici ad abbandonare il lavoro pubblico.

I rischi connessi non sono da sottovalutare: il relativo costo non è soggetto ai vincoli

² Più nel dettaglio il costo di acquisto dei beni è aumentato di circa 163 milioni, passando da circa 1,9 miliardi del CE consuntivo 2022 a circa 2,0 miliardi nel CE 4° trimestre 2023. In incremento sia la spesa per prodotti farmaceutici, che è aumentata nel 2023 di circa 113,5 milioni di euro, passando da 1,1 miliardi del 2022 a 1,2 miliardi nel 2023, sia quella per dispositivi medici, che è passata da circa 638,8 milioni del 2022 a circa 680,5 milioni nel 2023.

del costo del personale ed il massivo ricorso a tale strumento potrebbe configurarsi come un'elusione della normativa vigente in materia; peraltro, i costi medici ed infermieristici per i servizi appaltati sono aumentati in quasi tutte le Aziende della Regione.

Tali rischi hanno spinto il Legislatore statale ad intervenire in materia: l'art. 10 D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 26 maggio 2023, n. 56 ha limitato il ricorso all'affidamento a terzi dei servizi medici ed infermieristici, favorendo l'internalizzazione dei servizi appaltati, attraverso procedure di reclutamento.

Per ovviare a ciò, soprattutto per quanto riguarda la Medicina d'emergenza-urgenza, gli artt. 11 e 12 del citato D.L. n. 34/2023 hanno previsto incentivi per i medici specializzandi e per il personale medico ed infermieristico già in servizio, soprattutto relativamente alla disciplina della medicina d'emergenza-urgenza.

A tal fine, sono state assegnate alla Regione risorse per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro, somma che è stata accertata ed impegnata con D.D. 1950/2023.

Peraltro, già con L.R. 19 gennaio 2023, n. 1 (recante "Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza") la Regione aveva previsto un analogo incremento tariffario, in modo da incentivare i medici dipendenti a svolgere attività presso i predetti servizi, anche al di fuori dell'orario di lavoro e, al contempo, onde evitare il ricorso alle esternalizzazioni

Infine, è stato evidenziato che tra gli accantonamenti sono compresi anche 3,9 milioni riferiti alle risorse destinate al recupero delle liste d'attesa, che quindi risultano non ancora utilizzati, nonostante permanga anche nel 2023 tale problematica. In materia, la Regione ha disciplinato il ricorso agli erogatori privati accreditati per le attività di recupero delle liste di attesa per gli anni 2022 e 2023 e durante l'anno 2023 sono stati utilizzati circa 10 milioni di euro a seguito di specifici contratti stipulati dalle Aziende sanitarie con i privati accreditati.

2.1.2. Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione degli oneri

Con deliberazione n. 135/2024/RQ la Sezione ha approvato la "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte approvate nell'anno 2023" ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella L. 7 dicembre 2012, n. 213.

L'esame, funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio in quanto assicura che gli oneri introdotti trovino corrispondenza nelle risorse presenti nel bilancio, tenendo conto della gestione nel corso dell'esercizio, ha riguardato 30 provvedimenti legislativi adottati nell'anno 2023 dal Consiglio regionale.

Pur prendendo atto del migliorato flusso procedurale, è stato osservato che persistono alcuni elementi di criticità, quali la perdurante vigenza, nell'art. 82, c. 4, del Regolamento interno del Consiglio regionale, di disposizioni che consentono all'organo politico di superare l'eventuale parere negativo espresso dalla Commissione permanente Programmazione e Bilancio.



Inoltre, è stato osservato che l'attestazione finale in ordine all'effettiva copertura e regolarità finanziaria di ciascuna legge di spesa è pervenuta ben oltre la conclusione dell'*iter* legislativo e dell'entrata in vigore delle singole leggi.

Sempre in tema di tecniche di copertura degli oneri finanziari, la Sezione ha, altresì, evidenziato come la prassi dello spostamento in chiave compensativa di risorse finanziarie da una finalità ad un'altra, presupponga, oltre alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi della mancata destinazione delle risorse alle finalità originariamente previste *ex lege*.

Come nella passata relazione, è stata ribadita la necessità che la copertura degli oneri introdotti sia individuata dal medesimo provvedimento che introduce la spesa, al fine di adempiere all'onere di provare la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese.

Inoltre, permangono alcune criticità nell'individuazione degli oneri impliciti o indiretti nonché nella qualificazione, quantificazione e copertura degli oneri finanziari.

In tale prospettiva, la Sezione ha rinnovato la raccomandazione affinché l'Ente adotti ogni misura necessaria per rendere sempre più concreta l'attuazione del principio costituzionale di copertura delle leggi di spesa, mediante il ricorso ad un vero e proprio "procedimento" scandito in tre fondamentali passaggi logico-operativi all'interno della relazione tecnico finanziaria: la classificazione giuridica dell'onere finanziario introdotto, la quantificazione di tale onere e, infine, l'individuazione delle risorse utilizzabili per la copertura.

2.2. Controllo sui gruppi consiliari

2.2.1. Attività di verifica della regolarità dei rendiconti dei Gruppi Consiliari della Regione Piemonte

Nel corso del 2024 la Sezione ha effettuato la verifica sulla regolarità dei rendiconti di esercizio annuale 2023 – XI legislatura presentati dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

Accertato che tutti i gruppi consiliari hanno rinunciato alla corresponsione del contributo di cui all'art. 84 della l.r. 16/2017 con riguardo ai rendiconti degli stessi per l'esercizio 2023, la Sezione ha deliberato di non procedere all'esame dei rendiconti medesimi essendo formalmente assente l'autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie in capo ai gruppi medesimi e, conseguentemente, mancante qualunque analitica documentazione a supporto. Si è dato atto che tale rinuncia alla corresponsione del contributo determina un'assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute e al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti *ex lege* a ciascun gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale (deliberazione n. 69/2024/FRG).



2.3. Controllo sui Servizi sanitari regionali

2.3.1. Controlli sulla regione

Si rinvia al paragrafo 2.1.1.3.

2.3.2. Controlli sugli enti del SSR ex art. 1, c. 3, d.l. n. 174/2012

Il controllo sui bilanci dell'esercizio 2022 delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere (delib. n. 193/2024/PRSS e n. 194/2024/PRSS) ha evidenziato per tutti gli enti esaminati alcuni aspetti di criticità, dei quali si segnalano più rilevanti.

In primo luogo, l'**approvazione dei bilanci di previsione** è avvenuta in ritardo rispetto alle previsioni normative e in perdita, ossia in contrasto con il principio generale dell'equilibrio di bilancio (allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011). Seppur per tali enti il bilancio preventivo non sia autorizzatorio, tuttavia, esso rappresenta il documento contabile che ha un ruolo significativo all'interno del processo di pianificazione, programmazione e controllo del SSR.

In questo processo programmatico è indispensabile che la Regione metta a disposizione delle proprie Aziende le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), raggiungendo, al contempo, l'equilibrio economico finanziario. In realtà ciò non avviene, dal momento che - come precisato dalle Aziende - le risorse provvisoriamente assegnate non permettono una previsione in pareggio. Peraltro, anche la Regione ha lamentato forti ritardi nell'approvazione, da parte dello Stato, dei finanziamenti da ricevere, che non hanno permesso di approvare nei termini ed in equilibrio né i bilanci di previsione, né il consolidato regionale.

Per tutti gli enti esaminati, è stato, inoltre, rilevato il mancato rispetto dei termini di adozione ed **approvazione dei bilanci d'esercizio**.

Nonostante la Regione abbia assegnato maggiori risorse rispetto alle previsioni di bilancio, i risultati di esercizio hanno registrato in molti casi significative perdite, anche in peggioramento rispetto all'esercizio 2021.

In particolare, delle tredici ASL fanno eccezione solo quella di Cuneo 2, che ha registrato un utile di poco meno di 34 mila euro, e Azienda Zero che tuttavia ha caratteristiche non assimilabili alle altre. Nel complesso il saldo algebrico delle perdite d'esercizio delle sole ASL è di poco meno di 189 milioni. Le perdite registrate nell'esercizio 2022 sono state coperte solo in parte dalla Regione tramite appositi trasferimenti o compensazioni di debiti, rimanendo ancora la somma residua di circa 84 milioni.

I risultati di esercizio delle Aziende Ospedaliere, invece, hanno registrato in generale un miglioramento: dei cinque ospedali regionali oggetto di verifica, tre hanno chiuso il bilancio con un risultato di esercizio positivo, mentre sono rimaste criticità per l'AOU di Novara e per l'AO di Cuneo che hanno registrato perdite rispettivamente per 8,2 e 4,7 milioni. Tuttavia, anche per le Aziende Ospedaliere le perdite ancora da ripianare al 31 dicembre 2022 ammontano a circa 61,8 milioni.

Per undici delle tredici ASL e per tutte le Aziende Ospedaliere esaminate è stato



riscontrato il mancato rispetto del limite di spesa per il personale stabilito dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010.

Per tutti gli enti del servizio sanitario regionale è stato rilevato un incremento generalizzato delle componenti della spesa farmaceutica, con conseguente rispetto solo parziale degli obiettivi regionali ad esse assegnati, e mancato raggiungimento, a livello regionale, dei tetti fissati dalla normativa vigente per la spesa farmaceutica.

Parimenti è stato riscontrato un elevato numero di giorni di ferie residue non godute da parte del rispettivo personale dipendente con il rischio di dover riconoscere il relativo corrispettivo, con ricadute sul risultato d'esercizio.

Infine, con riferimento all'AOU di Novara è stata riscontrata la presenza di notevoli criticità nella gestione inventariale.

2.4. Controllo sugli enti locali

2.4.1. Controllo ex art. 148 bis del TUEL (art. 1, c. 166 l. n. 266/2005)

Nel corso dell'anno 2024 sono state concluse le istruttorie per i controlli *ex art. 148 bis* del TUEL su più di 900 rendiconti. In particolare, il procedimento di controllo ha comportato l'adozione di 36 deliberazioni aventi ad oggetto l'esame di 50 rendiconti (3 dell'esercizio 2020, 17 dell'esercizio 2021, 28 dell'esercizio 2022 e 2 del 2023).

Inoltre, l'esame di 377 rendiconti – di cui 346 relativi al quadriennio 2020-2023 e 31 ad esercizi precedenti – si è concluso con nota di raccomandazione, a firma del Magistrato istruttore, non rilevando, limitatamente agli aspetti presi in considerazione in sede istruttoria, criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento, ma tuttavia evidenziando alcuni elementi da monitorare. Per altro verso, dall'esame degli ulteriori 486 rendiconti – di cui 412 relativi al triennio 2020-2022 e 74 agli esercizi precedenti – non sono emerse criticità sulla base della documentazione agli atti.

In generale, pertanto, l'attività di controllo ha restituito un quadro piuttosto rassicurante.

Tale situazione è confermata anche dai dati tratti dalla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche) da cui emerge che nel 2022 solo 32 comuni e 1 provincia hanno chiuso l'esercizio in disavanzo. Per completezza bisogna rilevare che il dato è potenzialmente sottostimato in quanto per alcuni enti destinatari di delibera è stata accertata, a seguito delle irregolarità riscontrate, l'inattendibilità del risultato di amministrazione. Anche tenendo conto di questi casi si tratta comunque di un numero di enti contenuto in rapporto al totale degli enti della Regione (1.180 comuni e 8 province).

Anche alla luce di tale contesto, la Sezione, ha programmato l'attività di controllo in modo che sia assicurato il controllo finanziario degli enti territoriali, secondo criteri di rotazione, in un orizzonte temporale biennale, mentre, in un'ottica di proporzionalità del controllo, sulle situazioni di grave irregolarità di gestione, la verifica è annuale.

L'adozione di tali criteri consente di rendere tempestivo il controllo in modo da prendere in esame le gestioni più recenti nella consapevolezza che azioni di ripristino degli



equilibri possono essere più utilmente attuate sulla gestione in corso (cfr. in questo senso il programma della Sezione Autonomie per il 2025 – deliberazione n. 2/SEZAUT/2025/INPR).

In ogni caso, il controllo della gestione finanziaria di Comuni e Province continua, ad avviso della Sezione, a rivestire un ruolo primario, in quanto, le criticità che più di frequente vengono rilevate attengono a inosservanze della normativa contabile in materia di gestione dei residui e composizione del risultato di amministrazione, fattispecie in grado di incidere profondamente sull'attendibilità di quest'ultimo, nonché alla gestione di cassa. Si tratta quindi di criticità, che, se non affrontate per tempo con adeguate misure di correzione, possono in prospettiva determinare gravi squilibri finanziari.

A ciò si aggiunga che molti degli enti controllati sono di piccola dimensione e irregolarità contabili, anche limitate ad alcuni aspetti, talora sottendono una situazione di "disavanzo latente" che rende necessari interventi tempestivi per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria.

Soprattutto per questi ultimi, le istruttorie hanno spesso evidenziato che irregolarità della gestione sono sovente conseguenza di problematiche organizzative connesse alla carenza di personale, ma anche alla mancanza di adeguate competenze.

L'assenza o l'inadeguatezza del personale si è confermato un elemento che può aggravare o, in taluni casi, addirittura provocare situazioni finanziarie fortemente critiche, per le quali il percorso di risanamento risulta spesso difficoltoso con gli ordinari strumenti previsti dalla normativa, con la necessità di ricorrere a procedure di pre-dissesto³.

2.4.2. Controlli sul funzionamento dei controlli interni degli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1 c. 6 d.l. 174/2012 e art. 148 del Tuel)

In Piemonte sono 55 gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (di cui 47 comuni, 7 province e 1 città metropolitana), che sono, quindi, tenuti alla trasmissione annuale alla Sezione regionale del referto sul sistema dei controlli interni di cui all'art. 148 TUEL.

La disamina dei referti 2022 e 2023 è ancora in corso; tuttavia, l'esame comparato delle unità di personale (FTE) dedicate a ciascuna area di controllo e il grado di criticità dichiarato per il 2022, ha evidenziato la presenza di alcuni ambiti che sembrano meno presidiati di altri, quali il controllo strategico e quello sulla qualità dei servizi, mentre le aree di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile e quella sugli equilibri finanziari sembrano quelle più monitorate.

Nell'ambito, invece, delle istruttorie concluse, si richiama in particolare la delib. 180/2024/PRSE con la quale il Collegio ha evidenziato l'esistenza di disfunzionalità del controllo di regolarità amministrativo-contabile, la mancata adozione degli indicatori di cui

³ Approfondimenti sulle principali criticità riscontrate sono stati effettuati con il referto sull'attività svolta nel corso dell'anno 2024 approvato con deliberazione n. 22/2025/INPR e riportate anche nella rassegna delle principali pronunce della Sezione, in calce alla presente relazione nella versione integrale.

all'art. 197 TUEL e forti carenze con riferimento al controllo strategico e alla qualità dei servizi, accertando, quindi, l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 148 TUEL.

In altro caso, invece, sono emerse criticità nell'ambito dei controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi per i quali il Collegio ha evidenziato l'esigenza di pronti interventi emendativi, rilevando, quindi, un'adeguatezza solo parziale degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 148 TUEL (delib. 186/2024/PRSE).

2.4.3. Procedure di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis e segg. del TUEL

Nel corso del 2024 sono stati approvati due piani di riequilibrio pluriennale e una rimodulazione *ex art.* 243 quater, comma 7 del TUEL.

Invece, con delib. 138/2024/PRSP la Sezione non ha omologato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale oggetto di esame, in quanto ha ritenuto che il medesimo non fosse in grado di produrre i risultati attesi, né di consentire il recupero di uno stabile equilibrio finanziario, mancando di quella adeguatezza richiesta dalla legge per il perseguimento dell'obiettivo del risanamento finanziario effettivo.

Nel corso dell'anno, inoltre, sono proseguite le verifiche semestrali dei piani già in corso con l'adozione di otto delibere e in due casi sono state approvate delibere-ordinanze per acquisire maggiori elementi istruttori. Infine, sono due gli enti locali (un comune e una provincia) per i quali si è preso atto della conclusione del percorso di risanamento⁴.

2.4.4. Controlli sulle relazioni di fine mandato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011

Nel corso del 2024 la Sezione è stata impegnata nelle verifiche relative alle relazioni di fine mandato predisposte ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 dai Comuni interessati dai turni di votazione per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale in data 8 e 9 giugno 2024⁵.

Le Sezioni regionali sono tenute a verificare il rispetto formale degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore e ad accertare il rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, fra cui gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria.

Alla luce dell'elevato numero di enti territoriali coinvolti (801), la Sezione ha verificato

⁴ Approfondimenti sulle principali criticità riscontrate sono stati effettuati con il referto sull'attività svolta nel corso dell'anno 2024 approvato con deliberazione n. 22/2025/INPR e riportate anche nella rassegna delle principali pronunce della Sezione, in calce alla presente relazione nella versione integrale.

⁵ Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 15/2015, l'esame delle relazioni di fine mandato "deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica".

per tutti i Comuni l'avvenuta trasmissione alla Sezione delle relazioni (art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 149/2011) e ha poi selezionato due campioni di enti da sottoporre a verifica puntuale: con riguardo al corretto e tempestivo adempimento, è stato selezionato il 10% degli enti locali interessati, per un totale di ottanta comuni (i quaranta più popolosi e i quaranta meno popolosi); con riguardo ai contenuti minimi della relazione sono stati selezionati trentadue comuni, destinatari nel corso del mandato amministrativo 2019-2024 di almeno due pronunce recanti rilievi di questa Corte.

Gli esiti delle verifiche sono stati i seguenti:

- 16 comuni su 801 che non avevano inizialmente inviato la relazione vi hanno provveduto (ad eccezione di due Enti) a seguito di sollecito;
- 20 comuni su 80 selezionati per la verifica sulla tempestività degli adempimenti sono risultati destinatari di una delibera della Sezione per omessa pubblicazione o ritardi⁶;
- 19 comuni su 32 campionati per la verifica sui contenuti sono stati destinatari di una deliberazione della Sezione che ha accertato l'omessa indicazione dei rilievi della Corte emessi negli anni di svolgimento del mandato amministrativo⁷, con invito agli enti a dare pronta pubblicazione della delibera in questione, ai sensi dell'art. 33/2013.

È emerso che la tardività nell'adempimento della pubblicazione della relazione di fine mandato rispetto ai termini di legge rappresenta un fenomeno minoritario; meno confortanti sono risultati gli esiti del controllo contenutistico, dal momento che, su un campione di 32 enti, oltre la metà ha fatto rilevare omissioni e inesattezze nel riportare le informazioni normativamente previste a beneficio del corpo elettorale.

La disamina di dettaglio sui risultati dei controlli in questione è poi confluita nel referto approvato con la deliberazione n. 7/2025/VSG.

2.4.5. Verifica delle spese elettorali

L'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica di conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Per l'anno 2024 i comuni aventi tali caratteristiche sono stati 8 e, precisamente i comuni di: Alba, Biella, Casale Monferrato, Chieri, Collegno, Rivoli, Settimo Torinese, Vercelli. Con deliberazione n. 129/2024/SRCPIE/CSE, il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha avviato le relative istruttorie, che sono tuttora in corso ad eccezione dei comuni di Collegno e di Settimo Torinese per i quali sono già stati prodotti i relativi referti⁸.

⁶ Deliberazioni nn. 103, 107, 109, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 123, 126, 132, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148/2024/VSG.

⁷ Deliberazioni nn. 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 115, 117, 120, 123, 140/2024/VSG

⁸ Deliberazioni n. 181,185/2024/CSE



2.5. Controlli sulle società a partecipazione pubblica

2.5.1. Esame dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica

Il controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 del TUSP è stato svolto in grande prevalenza sugli enti locali. Le maggiori criticità riscontrate si riferiscono alla mancata adozione di azioni di razionalizzazione qualora ricorrano le casistiche di cui all'art. 20, c. 2 del TUSP.

In argomento, si segnalano, in particolare, la delib. 133/2024/VSG con la quale, oltre a ribadire l'obbligo di adottare piani di razionalizzazione in presenza delle casistiche di cui alle lett. b) e d) del richiamato articolo 20, c. 2 TUSP, è stato anche ricordato che la riconducibilità dell'attività svolta da una società alle finalità indicate dall'art. 4 TUSP non è sufficiente a giustificare la detenzione della partecipazione da parte dell'Ente pubblico ma è necessario che ricorra anche la "stretta necessità" ovvero la rispondenza della stessa ai principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (delib. n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 e, fra le altre, n. 20/SSRRCO/PASP/2022).

Parimenti, con la delib. 134/2024/VSG è stato ribadito l'obbligo di adottare piani di razionalizzazione per le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Con delib. 190/2024/VSG è stato, invece, ribadito l'obbligo per l'ente locale di costituire il fondo perdite ex art. 21 TUSP, anche qualora lo stesso non venga chiamato a ripianare la perdita insorta, in quanto *ratio* di tale obbligo non è solo quella dell'ipotetico ripiano della medesima - operazione che, peraltro, deve essere eventualmente posta in essere nei limiti dell'art. 14, comma 5, del medesimo Decreto - ma quella di improntare l'azione dell'ente socio al principio di prudenza, attraverso la sua responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate e la costante verifica delle possibili ricadute della gestione di queste ultime sui propri bilanci.

Nell'ambito dei controlli svolti è inoltre emersa l'esistenza di situazioni che potenzialmente potrebbero essere fonte di criticità, almeno sotto l'aspetto patrimoniale, per le quali è necessario un costante ed attento monitoraggio (delib. 63/2024/PRSE).

2.5.2. Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5 TUSP

Nel corso del 2024 sono state depositate 64 deliberazioni aventi ad oggetto l'esame di atti di costituzione o di acquisto di partecipazioni dirette o indirette.

Buona parte di queste si riferiscono alle deliberazioni assunte da 44 comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Torino aventi ad oggetto la riorganizzazione del servizio idrico integrato per il territorio del Pinerolese. Il Collegio ha ravvisato elementi ostativi a tale operazione affermando che non sono consentiti alle pubbliche amministrazioni la costituzione o l'acquisto di partecipazioni indirette in una società che svolga, in relazione ad un servizio pubblico, attività che sono, o dovrebbero essere in base alla legge, già svolte dalla società partecipata direttamente, ancora affidataria del servizio medesimo.



Elementi ostativi sono stati rilevati anche con la delib. 81/2024/PASP in quanto la delibera consiliare di autorizzazione a una società *in house* a costituire una nuova società, con conseguente partecipazione indiretta dell'ente locale, richiede un onere di motivazione analitica ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016.

In altri casi si è dato atto del non luogo a deliberare in quanto la deliberazione consiliare di acquisto della partecipazione risultava eseguita prima che il parere della Sezione fosse reso, sottraendo in questo modo l'operazione al giudizio obbligatorio della Corte.

In altri casi ancora, pur non ravvisando cause ostative all'operazione, si sono tuttavia evidenziate alcune carenze nell'assolvimento dell'onere motivazionale.

2.6. Controlli sulle fondazioni

2.6.1. Certificazione dei contratti collettivi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 11 del d.l. n. 91/2013 e ss.mm.ii.)

Nell'aprile 2024 è pervenuta alla Sezione, per la certificazione ex art. 11 del D.L. n. 91/2013 e ss.mm.ii., l'ipotesi di accordo 2 aprile 2024 relativo alle indennità a favore dei lavoratori dipendenti del Teatro Regio di Torino investiti di mansioni previste dal Piano Generale di Sicurezza Antincendio.

La bozza di accordo proposta a seguito dell'adozione, nel marzo 2022, del nuovo modello di Sicurezza Antincendio (Piano Gestione Sicurezza Antincendio - PGSA), comprensivo del Piano di Gestione dell'emergenza e di quello di evacuazione del pubblico, riconosce specifici compensi a chi svolge il ruolo di coordinatore della gestione emergenza e di addetto alla Squadra pronto intervento antincendio. Gli incarichi di cui al nuovo piano comportano infatti mansioni aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente svolte da ciascun incaricato, che deve "garantire l'immediata disponibilità", data la primaria importanza del servizio in questione.

Con deliberazione n. 87/2024/CCN la Sezione ha certificato l'attendibilità della quantificazione dei costi relativi a tale accordo, a fronte dell'individuazione di limiti massimi di costo plausibili e rispettosi degli obiettivi di contenimento dichiarati dalla Fondazione, e la compatibilità di tali costi, stante la capienza dei fondi già stanziati per il personale, con gli strumenti di programmazione e bilancio della fondazione stessa, come meglio illustrato in motivazione.

2.7. L'attività consultiva

Nell'anno 2024 sono state depositate 12 deliberazioni ex art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'oggetto delle richieste di parere è stato eterogeneo, ancorché con una leggera prevalenza (un terzo dei quesiti) delle tematiche relative alle spese di personale (trattamento accessorio, *welfare* integrativo, progressioni verticali); gli altri quesiti hanno riguardano la gestione del patrimonio immobiliare, la contrattualistica pubblica e gli incentivi per funzioni



tecniche, nonché questioni di contabilità pubblica in senso stretto (accollo di finanziamenti, canone unico patrimoniale, imposta di soggiorno, oneri assistenziali previdenziali e assicurativi per gli amministratori pubblici).

Non sono emerse problematiche particolari in tema di ammissibilità soggettiva dei quesiti. Sono state, invece, dichiarate inammissibili sotto il profilo oggettivo cinque richieste di parere; altre tre richieste sono state dichiarate parzialmente inammissibili.

Nella rassegna delle pronunce della Sezione, riportata in calce alla presente relazione nella versione integrale, sono indicate le principali questioni di diritto affrontate.

2.8. Controllo preventivo e successivo di legittimità

Nel corso dell'anno 2024 risultano pervenuti 359 decreti, di cui 283 decreti di conferimento di incarico dirigenziale/Viceprefetto (art. 3, c. 1, lett. b), l. n. 20/1994), 17 decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato (art. 3, c. 1, lett. g), l. n. 20/1994), 44 decreti di accertamento dei residui (art. 3, c. 1, lett. h), l. n. 20/1994), 15 decreti oggetto di controllo successivo di legittimità (art. 10 D.Lgs. n. 123/2011).

Complessivamente, sono stati registrati 331 provvedimenti di cui 22 con osservazioni. Dopo ampie istruttorie, ne sono stati restituiti 6, ritirati 8, sono stati emessi 29 rilievi e ne rimangono 21 in fase di istruttoria.

L'attività di controllo preventivo sui decreti di approvazione dei contratti di appalto ha evidenziato la necessità che le Amministrazioni predispongano in maniera chiara gli atti di gara e in diverse occasioni la Sezione ha richiamato l'Amministrazione al rispetto di una tempistica procedimentale nell'inoltro degli atti, coerente con la natura del controllo preventivo di legittimità.

In sede istruttoria sono state ritenute necessarie richieste di integrazione documentale riferibili alle operazioni di gara, nonché ai mezzi di prova diretti ad attestare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 e speciali ex art. 83 del Codice Appalti. Altresì, in coerenza con il principio di continuità del possesso, sono stati avviati accertamenti sull'attività di indagine e di approfondimento da parte delle Amministrazioni, in merito alla verifica circa la persistenza dei requisiti di gara anche in fase di stipulazione del contratto.

Per quanto concerne i decreti prefettizi di conferimento di incarico dirigenziale, si confermano le criticità degli anni scorsi. La carenza di personale della carriera prefettizia non permette di colmare i posti vacanti nelle aree di riferimento delle Prefetture. Ciò porta le amministrazioni ad affidare incarichi di reggenza per sanare le posizioni scoperte. In due occasioni, il reiterato ricorso alla reggenza è stato motivo di ricusazione del visto di regolarità, con deliberazioni n. 124/2024/PREV e n. 125/2024/PREV.

Con riguardo al controllo successivo di legittimità, i decreti pervenuti - in incremento rispetto all'anno precedente - hanno riguardato, in particolare, la spettanza dell'erogazione dell'indennità di reggenza ad assistenti amministrativi, nonché la durata dell'affidamento di incarichi di reggenza a dirigenti scolastici.



2.9. Controllo sulla gestione

La nuova frontiera del controllo è quella dei controlli sulla gestione, in cui assume maggior rilievo il valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

L'istituto è stato introdotto con la legge n. 20 del 1994, ma tarda ad assumere un maggior rilievo nel panorama dei controlli pubblici.

In sostanza, le verifiche tendono a misurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, mentre diviene precipuo oggetto di valutazione il risultato della medesima azione.

Per compiere queste attività di verifica occorre riconoscere che l'approccio meramente giuridico non è sufficiente, perché per esprimere valutazioni significative è necessario tener conto di altri parametri tratti dalla scienza economica e aziendalistica.

L'obiettivo, tuttavia, è ambizioso e merita di essere perseguito perché consente di verificare, nel caso concreto, che l'amministratore non solo abbia operato in conformità alle norme di legge, ma abbia ottenuto dei risultati concreti a vantaggio della comunità amministrata.

Tale configurazione della funzione è stata ben descritta dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui *"Il controllo "successivo" sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, (...) riguarda l'attività amministrativa considerata nell'insieme dei suoi effetti operativi e sostanziali, e consiste nel confronto 'ex post' tra i risultati da essa effettivamente conseguiti e gli obiettivi fissati dal legislatore: con la conseguenza che - a differenza degli altri - il controllo sulla gestione non incide direttamente sull'efficacia giuridica dei singoli atti né assume rilievo diretto in ordine alla responsabilità dei funzionari, ma riveste valenza collaborativa, essendo diretto precipuamente a stimolare - nell'amministrazione o ente controllato - processi di "autocorrezione" sia sul piano decisionale, gestionale e organizzativo, che su quello dei controlli interni"*. (C. cost. n. 29 del 1995).

2.9.1. Nel corso del 2024 si sono concluse le attività afferenti al protocollo di intesa con la *Chambre régionale des comptes Auvergne*, omologa istituzione della Corte dei conti in Francia, sottoscritto con il prioritario obiettivo di svolgere un controllo su alcuni musei del Piemonte da comparare, successivamente, con quello svolto su alcuni musei del territorio Auvergne-Rhône-Alpes (Regione di Lione).

Con deliberazione 131/2024/VSG è stato approvato il referto relativo all'indagine che ha riguardato i tre enti museali individuati nel panorama culturale piemontese, ovvero il Museo delle Antichità Egizie di Torino, il Museo di arte contemporanea-Castello di Rivoli e il Museo Nazionale dell'Automobile.

Sono stati oggetto di approfondimento gli assetti giuridici e organizzativi degli enti museali, costituiti ora come fondazioni ora come associazioni di enti, con prevalente o totalitaria partecipazione pubblica. È emerso che i tratti comuni a livello organizzativo prevalgono nettamente sulle peculiarità dei singoli musei e la varietà dei modelli associativi adottati trova ovunque una rappresentanza fedele nella composizione dei Consigli di amministrazione.



In merito ai dati di bilancio, considerando il periodo 2019-2023, e con riguardo alle entrate di cui le istituzioni museali beneficiano, è apparso evidente che nessun museo possa prescindere dai contributi economici versati dai propri soggetti fondatori, a cui compete la designazione degli organi statutari. Quanto ai costi, è stato possibile evidenziare come le spese sostenute per il personale e quelle per i servizi affidati ai soggetti esterni, generalmente legati alle attività di sorveglianza, custodia, sale/reception e pulizia, abbiano rappresentato i costi fissi di maggior impatto per ciascun ente museale.

Nel mese di ottobre 2024 ha poi avuto luogo la presentazione della sintesi italo-francese sugli esiti comparativi delle attività di controllo. L'indagine ha evidenziato alcuni tratti comuni ma anche l'esistenza di due modelli gestori differenti; uno interno all'ente locale, assai diffuso nel panorama francese, con un'autonomia organizzativa e finanziaria ridotta e con la maggior parte dei costi a carico della finanza locale; un altro modello, più diffuso in Italia, maggiormente pluralistico e caratterizzato dalla cooperazione di più enti, pubblici e privati, contraddistinto da una piena autonomia giuridica ed economica dell'ente, destinatario di risorse pubbliche predeterminate.

2.9.2. Il programma dei controlli per il 2024 ha previsto inoltre lo svolgimento di altre indagini ed in particolare sulla sanità regionale (avente ad oggetto, tra l'altro, l'adempimento degli obblighi di risultato impliciti nei LEA, edilizia sanitaria e di investimenti, di attrezzature e dotazioni tecnologiche, riassorbimento delle liste d'attesa, prevenzione e screening oncologici, prestazioni di servizi tramite gettonisti, attività libero professionale *intramoenia*) e sulla spesa concernente i servizi sociali erogati dagli enti locali. Ulteriore approfondimento, inoltre, è stato previsto in merito alla Fondazione XX marzo 2006 costituita per la gestione di alcune opere realizzate in occasione delle Olimpiadi Torino 200, che da alcuni anni registra perdite significative.

Infine, specifico approfondimento è stato avviato sulla partecipata regionale Finpiemonte S.p.A..

Tali indagini, seppur avviate nel corso dell'anno, hanno richiesto svariati approfondimenti istruttori e verranno completate nel primo semestre del 2025.

2.10. Controllo sul PNRR

In merito ai controlli sulla gestione del PNRR è stata svolta un'indagine sullo stato di avanzamento dei progetti di competenza della Regione Piemonte, il cui referto è stato approvato con delib. n. 62/2024/VSG.

In particolare, sulla base del *report* semestrale al 30 giugno 2023 elaborato dalla Regione, sono stati selezionati all'interno delle Missioni, gli interventi e gli investimenti di maggior impatto socio-economico e quelli rispetto ai quali erano state rilevate situazioni di potenziale criticità per l'implementazione dei rispettivi cronoprogrammi di realizzazione.

L'indagine ha restituito, nel complesso, un panorama rassicurante in termini di raggiungimento dei *target* e delle *milestone* previste per ciascuna Misura; nel corso dell'istruttoria, infatti, pur essendo emerse alcune situazioni di ritardo, dipendenti per lo



più da cause esogene, la Regione ha assicurato, nel frattempo, il relativo recupero al fine di non inficiare il rispetto del cronoprogramma.

Tuttavia, sono emersi alcuni profili da sottoporre a successivo monitoraggio.

In particolare, rispetto al “Progetto 1000 esperti”, è stata rilevata la necessità che la Regione si doti di una reportistica idonea a ricostruire il contributo in concreto offerto da ciascun esperto, anche in ragione del compenso forfettario previsto.

Per i progetti della Missione 6-Salute, persistono alcune criticità nell'alimentazione della piattaforma ReGis, nonché il ricorso a strumenti di monitoraggio extra-sistema che, per quanto utili, non sono pienamente conformi alle indicazioni normative circa l'impiego esclusivo di ReGis.

Infine, permangono dubbi sull'effettivo e integrale rispetto dei criteri ambientali DNSH (*Do No Significant Harm*) nell'ambito di taluni interventi edilizi e ciò rappresenta un rischio per i soggetti attuatori, che dovrà essere adeguatamente monitorato da parte dell'Amministrazione regionale.

In attuazione della Programmazione dei controlli per l'anno 2024, inoltre, è stata avviata un'indagine - tuttora in corso - sui progetti di competenza dei comuni capoluogo di provincia e città metropolitana.

3. Il Programma dei controlli per l'anno 2025. Contesto socio-economico e normativo. Linee-guida

3.1. Pianificazione dei controlli di legittimità-regolarità

In sede di programmazione delle funzioni di controllo per l'anno 2024, questa Sezione regionale aveva, preliminarmente, verificato la disciplina delle attribuzioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, rilevando che non erano emerse rilevanti innovazioni normative.

Al contempo, aveva fornito un dettagliato quadro riepilogativo delle specifiche funzioni di controllo intestate alle Sezioni regionali, esponendone un assetto sistematico particolarmente complesso ed articolato⁹. In proposito, è avvertita da più parti l'esigenza di una disciplina normativa contenuta in un testo unico, piuttosto che in una serie disarticolata di provvedimenti legislativi adottati in tempi diversi e sovente destinati a fronteggiare esigenze contingenti.

In estrema sintesi, è possibile confermare che le varie tipologie di controllo possono essere raggruppate in controlli finanziari sugli enti locali e sulla Regione, in controlli sulla gestione ed in controlli su atti, senza dimenticare che all'Istituto è assegnata anche una rilevante funzione consultiva.

Le metodologie di controllo sono molto diversificate e, corrispondentemente, l'esito dei relativi procedimenti si concretizza in misure di diversa natura: in alcuni casi, si traduce

⁹ Con la deliberazione n. 23/2023/INPR questa Sezione regionale ha fornito un esaustivo quadro riepilogativo di tali funzioni



nella certificazione della regolarità/irregolarità di gestioni contabili; in altri, determina l'obbligo di adozione di misure correttive; in altri ancora, si manifesta con effetti impeditivi dell'efficacia di atti.

Senza revocare in dubbio l'obbligatorietà dell'esercizio di tutte le tipologie di controllo intestate alla Sezione, è apparso comunque opportuno, in sede di programmazione 2025, tener conto degli esiti complessivi dell'azione di controllo svolta nel corso del precedente anno, al duplice fine di programmare le nuove attività in continuità con l'azione svolta finora e di utilizzare le risorse umane e strumentali disponibili, secondo un principio di massima efficienza organizzativa.

Allo stesso tempo, è risultato necessario elaborare il Programma dei controlli, tenendo conto delle determinazioni assunte, con specifico riferimento ai controlli in ambito territoriale, dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie per l'anno 2025, al fine di realizzare una auspicabile omogeneità di azione sull'intero territorio nazionale e di favorire una proficua interazione tra i vari livelli di controllo.

3.1.1. Preliminarmente, pertanto, appare opportuno evidenziare che le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 61/SSRRCO/INPR/2024, depositata in data 19 dicembre 2024, hanno illustrato il contesto socio-economico nazionale ed internazionale nel quale si trova ad operare il nostro Paese e le possibili ricadute sul piano territoriale.

Dal punto di vista generale, è stato rappresentato che, nel corso del 2025, i risultati della finanza pubblica saranno influenzati dall'incerta evoluzione del quadro macroeconomico. Nell'ultimo periodo dell'anno precedente, si è registrato un sensibile ripiegamento delle capacità di crescita economica, nonostante i progressi incoraggianti sul fronte occupazionale. Inoltre, le valutazioni dei mercati internazionali sul merito creditizio del debito pubblico italiano sono migliorate, e si sono consolidate le aspettative di riduzione dei tassi di interesse, sia a breve che a lungo termine.

Nondimeno, è stato paventato che nonostante i progressi economici, permangono potenziali fattori di rischio di carattere globale e sistemico che potrebbero indebolire il commercio internazionale e la domanda estera dei prodotti italiani. Tra questi, le persistenti tensioni geopolitiche e le difficoltà del settore manifatturiero europeo, condizionato dalla difficile transizione imposta dai mutamenti nei paradigmi tecnologici.

Inoltre, è stato rilevato che, con la pubblicazione dei tre atti normativi il 30 aprile 2024, che hanno riformato il Patto di stabilità e crescita e la presentazione dei Piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine nei mesi scorsi, si è entrati in una fase che pone al centro dell'attenzione il tema della sostenibilità dei debiti. L'obiettivo è ricondurli su traiettorie plausibilmente discendenti o mantenerli su livelli prudenti.

Queste accorte osservazioni di natura macroeconomica rendono evidente l'assoluta rilevanza che dovranno assumere, in tutti i livelli di governo, le azioni destinate a garantire gli equilibri di bilancio e la sostenibilità dell'indebitamento.

Pertanto, il controllo finanziario sugli enti territoriali, seppur esercitato secondo criteri di efficienza organizzativa, dovrà restare centrale anche nel Programma dei controlli di questa Sezione regionale, proprio in considerazione del fatto che ciascun ente territoriale



è dotato di autonomia finanziaria ed è, conseguentemente, titolare della gestione di risorse finanziarie pubbliche.

Le Sezioni Riunite, inoltre, hanno riconosciuto la peculiarità delle articolazioni territoriali della Corte dei conti, auspicando una maggiore interazione tra le Sezioni centrali e quelle regionali, per individuare modalità di collaborazione istituzionale.

È stata prospettata la razionalizzazione dei processi di controllo, anche attraverso l'individuazione di criteri selettivi, nella consapevolezza della limitata disponibilità di risorse umane, a fronte dei numerosi adempimenti previsti per legge.

Per quanto attiene agli approfondimenti tematici, sono state prospettate, senza pretesa di vincolatività, alcune questioni meritevoli di maggiore attenzione.

Particolare attenzione potrà essere accordata all'analisi dell'efficienza nella riscossione coattiva dei crediti tributari a livello territoriale, con riferimento a eventuali omissioni o ritardi nei procedimenti amministrativi, anche in correlazione con le ricadute sugli equilibri di bilancio.

Questo argomento costituirà l'oggetto di una specifica indagine sulla gestione da parte di questa Sezione nel corso del 2025.

Le Sezioni Riunite hanno suggerito di verificare le specifiche implicazioni sul territorio dell'impiego delle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha predisposto una serie di misure nei diversi settori dell'attività amministrativa, attuate a livello territoriale.

Anche questa indicazione sarà tenuta in debita considerazione da questa Sezione, con specifici approfondimenti sui programmi realizzati dagli enti territoriali di maggiore rilievo.

Le Sezioni Riunite hanno proposto, inoltre, indagini tematiche sulle società a partecipazione pubblica.

A tal proposito, occorre evidenziare che nel corso del 2025, troverà conclusione un'indagine di gestione riguardante la società Finpiemonte S.p.A., partecipata dalla Regione Piemonte.

Le Sezioni Riunite hanno ancora evidenziato che specifici approfondimenti potranno riguardare gli interventi sull'edilizia, il riscontro del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e le analisi concernenti i costi medi unitari degli interventi ambulatoriali o ospedalieri, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle modalità di accesso alle cure.

Al riguardo, è necessario rappresentare che il tema della spesa sanitaria, per la sua rilevanza sul bilancio della Regione e per le sue implicazioni sociali, ha già costituito oggetto di un'indagine sulla gestione nello scorso esercizio. Anche per il 2025, questa Sezione approfondirà alcuni temi di rilevanza sanitaria.

Inoltre, è stata prospettata dalle Sezioni Riunite l'utilità di effettuare verifiche concernenti la gestione del servizio idrico e dei rifiuti, anche in relazione all'impiego di partecipazioni societarie nella gestione di tali servizi essenziali, oltre che, in generale, l'analisi sulla qualità dei servizi pubblici.

Anche questo tema formerà oggetto di una specifica indagine sulla gestione nel 2025.



3.1.2. Inoltre, è necessario precisare che la Sezione delle Autonomie, ha definito il Programma delle attività per l'anno 2025, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2025/INPR, depositata in data 23 gennaio 2025.

In linea generale, è stato osservato che, a partire dal 2025, con la fine della sospensione dovuta al periodo pandemico, tornano ad applicarsi le rinnovate regole fiscali dell'Unione Europea. Per allinearsi a queste regole, l'Italia ha presentato un Piano strutturale di bilancio per il medio termine, articolato su un orizzonte settennale. Questo piano riflette l'impegno a dare piena attuazione al percorso di riforme e investimenti avviato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea.

Tale circostanza assume particolare rilievo per gli enti territoriali, poiché il vincolo all'espansione della spesa primaria netta, che costituisce il principale indicatore di riferimento per gli aggiustamenti di bilancio, si traduce essenzialmente nell'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio, inteso in una nozione più restrittiva rispetto al passato.

Nella manovra per il 2025, le restrizioni previste per i comuni prendono la forma di un accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato nell'anno seguente per il finanziamento di investimenti o, in caso di disavanzo, dovrà essere destinato al maggior ripiano.

Inoltre, sono state rilevate importanti conseguenze sulla gestione dei servizi in ambito territoriale. Ad esempio, le risorse destinate al servizio sanitario, la principale competenza regionale, pur essendo risparmiate dai tagli lineari che hanno investito altre funzioni, mostrano una riduzione se calcolate in rapporto al prodotto interno lordo (PIL). In particolare, si è assistito a un definanziamento della spesa sanitaria pubblica, che è passata dal 6,8% del PIL nel 2022 al 6,3% medio nel periodo 2023-2024. Questa percentuale tende a mantenersi stabile anche nei prossimi anni.

Ancora, l'attuazione dell'autonomia differenziata ha subito un rallentamento a causa di una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha evidenziato alcune debolezze del modello avviato. Rimane attuale il problema del finanziamento per lo svolgimento delle funzioni gestite a livello locale.

Infine, la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), che avrebbe dovuto essere completata entro la fine del 2023, rappresenta un tema di notevole complessità. Questo processo presuppone la definizione dei fabbisogni *standard* a livello generalizzato, un passaggio indispensabile per attuare in modo efficace la perequazione.

Di particolare rilievo, ai fini della programmazione, è la funzione di indirizzo e coordinamento che la Sezione delle Autonomie intende esercitare mediante l'adozione di Linee guida.

In particolare, è stato anticipato che, accanto alle linee guida consolidate a cadenza annuale, sarà opportuno procedere all'aggiornamento delle linee di orientamento generale sulla parifica dei rendiconti regionali.

Questo aggiornamento tiene conto dei più recenti approdi nomofilattici delle Sezioni riunite (sentenza n. 34/2024), al fine di riportare la procedura su un percorso di maggiore omogeneità, riconducendola tendenzialmente entro il ciclo annuale di bilancio. Oltre tale ciclo, l'apporto della Corte al decisore politico risulta di minore effettività.



Inoltre, sono state fornite utili indicazioni relative alle “priorità di analisi” nell’esercizio delle funzioni di controllo.

Le analisi delle Sezioni regionali saranno rivolte principalmente a rilevare la tenuta degli equilibri del settore e a verificare il rispetto dei parametri finanziari contenuti nelle nuove regole della governance europea.

La Sezione delle Autonomie ha evidenziato l'urgenza di razionalizzare e attualizzare l'attività di controllo finanziario svolta nelle sedi regionali. Questo processo prevede una selezione degli enti che riservi primaria attenzione all'identificazione dei casi più evidenti di fragilità strutturale e scostamento dall'equilibrio, focalizzando i controlli sull'esercizio più recente.

Inoltre, è stata sottolineata la necessità di porre attenzione ai temi dell'adeguatezza gestionale nell'attuazione delle politiche pubbliche. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso gli strumenti tipici del controllo sulla gestione, come previsto dalle leggi 20/1994 e 131/2003. Tali strumenti mirano non solo alla regolarità dell'azione amministrativa, ma anche alla rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici e all'esame dei fattori organizzativi utilizzati per l'erogazione dei servizi ai cittadini.

In sostanza, è emersa l'esigenza di un riequilibrio operativo tra le funzioni dei controlli di legalità-regolarità e dei controlli sulla gestione, che, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, sono tra loro complementari.

I principi organizzativi che si desumono da tali indicazioni, invero, hanno già ispirato la programmazione dell'anno 2024 di questa Sezione.

3.1.3. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, tenuto conto delle predette linee guida, con deliberazione n. 10/2025/INPR, depositata in data 30 gennaio 2025, ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2025.

Di seguito, sono fornite informazioni sui profili di maggiore interesse.

3.2. Controllo sulla gestione

Femi restando i controlli sulla Regione, sugli enti del Servizio Sanitario Regionale nonché sugli enti locali, oltre a quelli di legittimità e allo svolgimento della funzione consultiva, anche nell'anno 2025 la Sezione ha ritenuto opportuno ampliare il programma dei controlli sulla gestione.

3.2.1. L'oggetto principale di tale attività sarà costituito dal settore della sanità.

Nella programmazione dei controlli per l'anno 2024, la Sezione, nell'ambito del controllo svolto sugli enti appartenenti al Sistema Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 170, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, aveva ritenuto di svolgere opportune verifiche sul grado di adempimento degli obblighi di risultato impliciti nei LEA, che la giurisprudenza costituzionale ha definito come parametro per il conseguimento concreto e tempestivo del diritto alla salute (sentenze nn. 62/2020 e 233/2022).

A livello di assistenza, sia distrettuale, che ospedaliera, è proseguito l'approfondimento in tema di offerta sanitaria e, in particolare, in materia di riassorbimento



delle “*liste di attesa*”, il cui mancato recupero incide sul diritto alla salute, comportando la rinuncia alla diagnostica e alle cure.

Inoltre, hanno formato oggetto di specifica verifica la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sia con riguardo agli interventi finanziati, sia con riferimento al conferimento di incarichi professionali per la loro realizzazione.

Infine, è stato valutato anche il rispetto della disciplina vincolistica in materia di spesa del personale e di ricorso ai contratti di lavoro flessibili, nonché alle spese sostenute per prestazioni di servizi, con particolare riferimento ai fenomeni del lavoro *intramoenia* e dei medici cc.dd. “*gettonisti*”.

Tale attività di indagine verrà conclusa nel primo semestre 2025.

Nel 2025 la Sezione intende proseguire le verifiche di gestione nel settore sanitario, ponendo particolare attenzione: allo stato di attuazione degli artt. 10 ed 11 D.L. n. 34/2023 con riferimento al tema della reinternalizzazione dei servizi sanitari; al rispetto del divieto che l'attività libero-professionale possa comportare un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, a norma dell'art. 15-*quinques*, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992, richiamato dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 73/2024; allo stato dell'assegnazione del personale sanitario presso le case di comunità istituite con il PNRR.

3.2.2. Uno specifico tema di indagine avrà ad oggetto la capacità di riscossione degli enti locali. L'analisi riguarderà l'attività svolta dagli Enti locali, individuati previo opportuno campionamento.

Sarà esaminata la capacità di riscossione con riferimento al rispetto dei termini di decadenza ovvero di prescrizione per l'esecuzione coattiva. Inoltre, saranno accertate le diverse modalità di esecuzione, diretta ovvero tramite esternalizzazione, con riferimento specifico ai tempi ed alle modalità di affidamento.

In seguito, saranno confrontati i dati riguardanti la proficuità della riscossione, confrontando quelli derivanti da adempimento spontaneo con quelli da riscossione coattiva, nonché i rispettivi andamenti storici.

Infine, verrà valutata l'esatta imputazione a bilancio dei crediti e delle entrate oggetto di esecuzione coattiva

3.2.3. Ulteriore tema di indagine riguarderà la gestione del servizio idrico integrato.

In particolare, sarà avviata, un'indagine avente per oggetto specifico l'esame di diversi fenomeni gestionali in materia di risorse idriche e relativi impianti, indagando in particolare sulle attività regolatorie degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale (c.d. EGATO) e su quelle gestorie delle società concessionarie del servizio.

Verranno pertanto coinvolte dall'indagine la Regione, gli enti individuati dalle Regioni per ciascun Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (EGATO1 - Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese; EGATO 2 - Biellese, Vercellese, Casalese; EGATO - 3 Torinese; EGATO 4 - Cuneese; EGATO 5 - Astigiano, Monferrato; EGATO 6 - Alessandrino), le amministrazioni comunali partecipanti obbligatoriamente a tali enti e i soggetti societari affidatari e gestori del servizio.



L'indagine tratterà del quadro legislativo e della disciplina normativa del servizio idrico; dei compiti e del funzionamento degli enti di governo d'ambito territoriale; dei meccanismi di tariffazione; delle criticità finanziarie nei rapporti fra comuni, enti affidanti e società concessionarie del servizio. Ulteriore spazio sarà poi dedicato alla tematica delle risorse finanziarie assegnate al settore idrico, con particolare riferimento agli investimenti programmati dal piano d'ambito territoriale, e a quella delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte dai gestori del servizio, con un *focus* particolare al rischio di eventuali dispersioni idriche.

In considerazione del numero di enti coinvolti, l'attività istruttoria si svolgerà, in una prima fase, nei confronti delle ATO, per acquisire informazioni sui soggetti gestori, sulle modalità del relativo affidamento e sulle eventuali gestioni in economia o irregolari tuttora presenti sul territorio. In una seconda fase, si interpelliranno i gestori del servizio. Infine, si svolgerà attività istruttoria nei confronti dei comuni per i quali siano emerse situazioni degne di approfondimento.

La relazione, attraverso dati ed informazioni acquisiti dai soggetti interessati all'indagine, illustrerà i risultati raggiunti al fine di enucleare un quadro conoscitivo del settore puntuale ed aggiornato.

3.2.4. Infine, si evidenzia come la cooperazione tra la Sezione regionale di controllo e la *Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes* ha rappresentato un'importante opportunità di scambio e crescita professionale, permettendo di approfondire diverse metodologie di controllo e rafforzare i rapporti tra le due Istituzioni superiori di controllo. Considerati, quindi, tali esiti positivi, si stanno valutando ulteriori ambiti di controllo in cui replicare questa esperienza in modo proficuo, con un orizzonte temporale esteso al biennio 2025-2026.

3.3. Controllo sul PNRR

In continuità con i controlli già svolti nel 2023 e nel 2024 (deliberazioni n. 18/2023/VSG, n. 78/2023/VSG n. 62/2024/VSG) la Sezione intende proseguire le verifiche sull'attuazione del PNRR, in adempimento a quanto previsto dall'art. 7, c. 7, del d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021.

Attualmente, sono in fase di chiusura gli approfondimenti sullo stato di avanzamento dei progetti di dimensioni più significative di cui risultano titolari gli enti capoluogo della Regione Piemonte.

Inoltre, nel corso del 2024 è stata conclusa un'indagine sullo stato di avanzamento dei progetti di competenza della Regione Piemonte i cui esiti sono stati compendati nella deliberazione n. 62 del 2024. Dal monitoraggio svolto non sono emerse particolari criticità, tuttavia, gli interventi esaminati risultavano ancora in una fase iniziale.

Si reputa, pertanto, opportuno, per l'anno 2025, verificare che l'andamento dei progetti di cui la Regione è titolare sia coerente con il raggiungimento delle *milestones* e dei *target* previsti dal Piano.



Ulteriori verifiche, inoltre, potranno essere condotte su singoli progetti e/o su missioni/misure ricadenti nel territorio regionale che, per complessità, valore del finanziamento o rilevanza socio-economica appaiano meritevoli di specifico controllo circa il raggiungimento degli obiettivi programmati.



Dati statistici relativi all'attività istruttoria svolta nell'anno 2024

Sommario

Tabella 1 - Attività collegiale anno 2024

Tabella 2 - Deliberazioni depositate nell'anno 2024

Tabella 3 - Controllo sugli enti locali - tipologia deliberazioni adottate

Tabella 4 - Pronunce sugli enti locali per annualità

Tabella 5 - Elementi di criticità accertati con deliberazioni adottate nel 2024

Tabella 6 - Pronunce sugli enti locali - piani di riequilibrio finanziario pluriennale

Tabella 7 - Enti locali in piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso dell'anno 2024

Tabella 8 - Riepilogo attività di controllo finanziario sugli enti locali

Tabella 9 - Enti locali - Controlli sulle società a partecipazione pubblica

Tabella 10 - Controllo di legittimità

Figura 1 - Macroaree di controllo dell'attività collegiale

Figura 2 - Delibere assunte dal Collegio per macroaree di controllo

Figura 3 - Regione Piemonte e enti locali oggetto di deliberazione - Entrate di competenza

Figura 4 - Regione Piemonte - Rendiconto 2023 - Entrate di competenza

Figura 5 - Regione Piemonte - Rendiconto 2023 - Spesa per missioni

Figura 6 - Enti del Servizio Sanitario Regionale - Valore della produzione bilanci 2022

Figura 7 - Enti del Servizio Sanitario Regionale - Patrimonio netto bilanci 2022

Figura 8 - Riepilogo attività di controllo finanziario sugli enti locali

Figura 9 - Elementi di criticità accertati con deliberazioni adottate nel 2024



Attività collegiale anno 2024	
Adunanze Pubbliche	25
Camere di Consiglio	47

Tabella 1 – Attività collegiale anno 2024

Deliberazioni depositate nell'anno 2024	
Deliberazioni di indirizzo e/o programmazione dei controlli e/o di organizzazione	2
Decisione di parifica (art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012)	2
Deliberazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012)	1
Deliberazioni sui gruppi consiliari (art. 1, commi 10 e ss., del d.l. n. 174/2012)	1
Pronunce sugli enti del SSR (art. 1, c. 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012)*	2
Pronunce sugli enti locali (art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel) di cui due contenenti rilievi anche sul sistema dei controlli interni ex art. 148 del Tuel	38
Deliberazioni ex artt. 243-bis e ss. del Tuel	15
Pareri (art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003)	12
Pareri sugli atti di costituzione societaria o acquisto di partecipazioni (art. 5, cc. 3 e 4, TUSP)	64
Deliberazioni di controllo preventivo e successivo di legittimità	2
Deliberazioni di controllo sulla gestione e relazioni di fine mandato (art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011)	39
Deliberazioni sul controllo dei consuntivi dei partiti, dei movimenti politici e delle liste ex art. 13 della l. n. 96/2012	15
Deliberazioni per la certificazione dei CCNL ex art. 11 del d.l. n. 91/2013	1
Totale	194
* di cui 1 deliberazione relativa a 13 AA.SS.LL., 1 deliberazione relativa a 5 AA.OO.	

Tabella 2 – Deliberazioni depositate nell'anno 2024



Controlli sugli enti locali

Tipologia di deliberazioni adottate	
Controllo sulla sana gestione finanziaria ai sensi dell'art. 1, c. 166 e segg. della l. n. 266/2005 (di cui due riferite anche ai controlli sul sistema dei controlli interni di cui all'art. 148 del Tuel)	27
Inadempimento alla trasmissione della relazione-questionario di cui all'art. 166 della l. n. 266/2005	11
Controllo sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e segg. del TUEL (di cui otto riferite anche all'esame del rendiconto ai sensi dell'art. 1, c. 166 e segg. della l. n. 266/2005)	15
Controllo relazioni di fine mandato di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011	35
Controllo consuntivi dei partiti, dei movimenti politici e delle liste ex art. 13 della l. n. 96/2012	15
Totale	103

Tabella 3 – Controllo sugli enti locali – tipologia deliberazioni adottate

Pronunce per annualità art. 1, c. 166, l. n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel	
Deliberazioni esame esercizi finanziari 2020 e 2021	3
Deliberazioni esame esercizio finanziario 2021	2
Deliberazioni esame esercizi finanziari 2021 e 2022	6
Deliberazioni esame esercizio finanziario 2022	14
Deliberazioni esame esercizio finanziario 2023	2
Totale	27

Tabella 4 – Pronunce sugli enti locali per annualità



Elementi di criticità accertati con deliberazioni adottate nel 2024 - enti locali (art. 1, c. 166, della l. n. 266/2005 e art. 148-bis Tuel)					
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Totali
Debiti fuori bilancio			1		1
Stato patrimoniale			1		1
Conto economico			1		1
Equilibri di bilancio		5	8		13
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1	12	13		26
Fondo Pluriennale Vincolato		1	1		2
Gestione della cassa	1	5	11		17
Gestione di competenza			1		1
Gestione di liquidità (tempi di pagamento/ scarsa capacità riscossione)		4	10	1	15
Gestione dei residui	1	8	13		22
Indebitamento	1	1	3		5
Altre tematiche relative alle partecipate		3	3		6
PNRR			3		3
PRFP			4	2	6
Risultato di amministrazione	1	10	15		26
Saldi di finanza pubblica			1		1
Spesa del personale			2		2
Servizi conto terzi	1	4	3		8
Vincoli di bilancio			1		1
Altre	1	11	16	2	30

Tabella 5 - Elementi di criticità accertati con deliberazione adottate nel 2024

Pronunce sugli enti locali - piani di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243- quater Tuel)	
Deliberazioni di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater comma 3 Tuel)	2
Deliberazioni di approvazione di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater comma 7-bis Tuel)	1
Deliberazioni di diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater comma 7 Tuel)	1
Deliberazioni di monitoraggio e di verifica della completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater comma 3 Tuel)	9
Deliberazioni ordinanza istruttoria collegiale	2
Totale	15

Tabella 6 - Pronunce sugli enti locali - piani di riequilibrio finanziario pluriennale

Enti locali in piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso dell'anno 2024

Denominazione Ente	Riferimenti al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale			Stato della procedura (aggiornato al 10/02/2025)				
	Delibera di accesso al PRFP	Delibera di approvazione del PRFP	Periodo del PRFP	Relazione della Commissione Ministeriale	n. e data delibera SRCPIE istruttoria PRFP	n. e data delibera SRCPIE approvazione e/diniego PRFP	n. e data delibera SRCPIE ultimo monitoraggio	N. e data delibera SRCPIE monitoraggio e accertamento completa attuazione PRFP
VERBANO CUSIO OSSOLA (PROVINCIA)*	43 del 23/12/2013	49 del 15/12/2017	2018-2023					88/2024 depositata 13/05/2024
CUCEGLIO	23 del 31/07/2017	3 del 19/01/2018	2018-2025					4/2025 depositata 17/01/2025
ALESSANDRIA (COMUNE)	73/88/95 /18060 del 16/05/2019	102/176/343 /18060 del 07/08/2019	2019-2038				83/2024 depositata 19/04/2024	
VEZZA D'ALBA	47 del 02/10/2019	54 del 30/12/2019	2019-2023					139/2024 depositata 31/07/2024
TAGLIOLO MONFERRATO	11 del 26/05/2020	30 del 22/09/2020	2020-2034				189/2024 depositata 24/12/2024	
VILLATA	6 del 21/07/2020	23 del 13/11/2020	2020-2039				151/2024 depositata 25/09/2024	
OLCENENGO	8 del 25/06/2021	13 del 22/09/2021	2021-2040				188/2024 depositata 24/12/2024	
PALAZZO CANAVESE	22 del 14/12/2021	2 del 27/01/2022	2022-2036			85/2024 depositata 19/04/2024		
PREMOSELLO-CHIOVENDA	2 del 08/02/2022	17 del 07/05/2022	2022-2031				187/2024 depositata 24/12/2024	
ROCCHETTA LIGURE	3 del 11/02/2022	8 del 06/05/2022	2022-2042	non ancora pervenuta				
ALESSANDRIA (PROVINCIA)	6 del 01/03/2022	26 del 22/07/2022	2019-2028				121/2024 depositata 17/07/2024	
VALGIOIE	37 del 24/10/2022	2 del 06/02/2023	2023-2037	08/02/2025				
BIOGLIO	33 del 20/12/2023	24 del 05/11/2024 (rimodulato ex art. 243-	2024-2043	13/01/2025				

		bis comma 5 Tuel)						
VILLAREGGIA	9 del 15/03/2023	27 del 23/06/2023	2023- 2032			152/2024 depositata 27/09/2024		
GUAZZORA	10 del 05/05/2023	28 del 01/08/2023	2023- 2032	non ancora pervenuta				
CASSINASCO	4 del 26/08/2023	6 del 24/11/2023	2023- 2037			138/2024 depositata 17/07/2024		
VAL DELLA TORRE	23 del 25/10/2023	13 del 15/02/2024	2023- 2032	non ancora pervenuta				

Tabella 7 - Enti locali in piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso dell'anno 2024

Riepilogo attività di controllo finanziario sugli enti locali (piattaforma ConTe - attività istruttoria dal 01/01 al 31/12/2024 riferita agli esercizi indicati)		
	esercizio	numero
Procedura di controllo chiusa con archiviazione	2017	16
	2018	28
	2019	30
	2020	29
	2021	121
	2022	262
Procedura di controllo chiusa con deliberazione	2020	3
	2021	17
	2022	28
	2023	2
Procedura di controllo chiusa con rilievi monocratici	2017	6
	2018	6
	2019	19
	2020	53
	2021	121
	2022	171
	2023	1

Tabella 8 - Riepilogo attività di controllo sugli enti locali

Enti locali - Controlli sulle società a partecipazione pubblica	
Deliberazioni piani di razionalizzazione delle partecipazioni detenute ex art. 20 TUSP	3
Deliberazioni ex art. 5 commi 3 e 4 TUSP (costituzione o acquisizione di partecipazioni dirette e indirette)	64
Totale	67

Tabella 9 – Enti locali - Controlli sulle società a partecipazione pubblica

Controllo di legittimità Art. 3, commi 1, 3 e 8 – l. n. 20/1994 e art. 10 D.Lgs. n. 123/2011 - anno 2024	
Decreti in fase di istruttoria a inizio anno	7
Decreti conferimento incarico dirigenziale/viceprefetto (art. 3, c. 1, lett. b) l. n. 20/1994	283
Decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato (art. 3, c. 1, lett. g), l. n. 20/1994)	17
Decreti di accertamento dei residui (art. 3, c. 1, lett. h), l. n. 20/1994)	44
Decreto oggetto di controllo successivo di legittimità (art. 10 D.Lgs. n. 123/2011)	15
Totale	366
Decreti registrati, di cui 22 con osservazioni	331
Decreti ritirati	8
Decreti restituiti	6
Decreti in fase di istruttoria a fine anno	21

Tabella 10 – Controllo di legittimità

Figura 1 - Macroaree di controllo dell'attività collegiale




Figura 2 - Delibere assunte dal Collegio per macroaree di controllo




Le due figure danno una rappresentazione dell'attività collegiale svolta nelle camere di consiglio e nelle adunanze pubbliche.

La prima figura rappresenta l'incidenza sull'attività collegiale degli argomenti trattati, divisi per macroaree di controllo; la seconda indica le deliberazioni assunte nel corso dell'anno.

La lettura combinata dei dati rappresentati evidenzia la mancata corrispondenza, rispetto alla singola macroarea, tra numero delle delibere assunte e il necessario approfondimento dei temi trattati.

Figura 3 - Regione Piemonte e enti locali oggetto di deliberazione nel corso del 2024 - Totale entrate di competenza



La figura dà una rappresentazione del volume dei rendiconti, in termini di entrate di competenza, degli enti per i quali il controllo finanziario si è concluso con deliberazione.

Figura 4 – Regione Piemonte – Rendiconto 2023

Totale delle entrate di competenza al netto dei servizi conto terzi: euro 18.078.036.548






Figura 5 – Regione Piemonte – Rendiconto 2023

Spesa impegnata per missioni compreso FPV di spesa e al netto dei servizi conto terzi: euro 14.436.213.169



Il grafico evidenzia la rilevanza della spesa sanitaria sul bilancio regionale. Seguono la spesa per i trasporti e il diritto alla mobilità, i servizi istituzionali e generali e quella riferita al debito pubblico.


Figura 6 – Enti del Servizio Sanitario Regionale* - Valore della produzione bilanci 2022: euro 10.768.084.293



*Le aziende ospedaliere non comprendono AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, né la G.S.A.

Aziende Sanitarie Locali		Aziende Ospedaliere	
Azienda Zero	1.989.189,01	AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano	204.164.674,15
ASL Città di Torino	1.949.732.624,23	AOU Maggiore della Carità di Novara	394.069.852,36
ASL TO3	1.093.713.672,30	AO S. Croce e Carle di Cuneo	300.191.443,44
ASL TO4	1.025.893.169,08	AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria	319.748.674,08
ASL AL	887.817.969,99	AO Ordine Mauriziano di Torino	251.592.047,60
ASL CN1	844.687.881,08		
ASL NO	673.401.273,69		
ASL TO5	646.159.668,09		
ASL AT	636.522.350,55		
ASL CN2	391.137.769,94		
ASL VCO	382.788.942,94		
ASL BI	369.454.241,61		
ASL VC	395.018.849,23		

Figura 7 - Enti del Servizio Sanitario Regionale* - Patrimonio netto bilanci 2022: euro 2.447.005.204



*Le aziende ospedaliere non comprendono AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, né la G.S.A.

Aziende Sanitarie Locali		Aziende Ospedaliere	
Azienda Zero	104.291,99	AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano	74.797.156,73
ASL Città di Torino	189.461.385,44	AOU Maggiore della Carità di Novara	269.109.677,50
ASL TO3	261.998.990,26	AO S. Croce e Carle di Cuneo	94.653.520,73
ASL TO4	172.262.305,80	AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria	113.633.404,88
ASL AL	121.626.353,32	AO Ordine Mauriziano di Torino	75.197.941,67
ASL CN1	177.799.018,51		
ASL NO	102.066.297,78		
ASL TO5	66.772.743,25		
ASL AT	179.822.743,54		
ASL CN2	217.762.954,83		
ASL VCO	58.306.935,31		
ASL BI	177.651.992,83		
ASL VC	93.977.490,00		

Figura 8 – Riepilogo attività di controllo finanziario sugli enti locali





Figura 9 – Enti locali - Elementi di criticità accertati con deliberazioni adottate nel 2024



La figura riproduce i dati esposti alla tabella 5 dando evidenza alle criticità che si sono riscontrate con più frequenza (in numero maggiore di 10). Tutte le altre casistiche, risultate meno frequenti, sono state ricomprese alla voce “altre”.

Rassegna delle principali pronunce della Sezione regionale di controllo

Controlli sulla Regione

Deliberazione n. 136/2024/PARI - Parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2023

Si rinvia al paragrafo 2.1.1. della relazione.

Deliberazione n. 135/2024/RQ - Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte pubblicate nell'anno 2023

Si rinvia al paragrafo 2.1.2. della relazione.

Deliberazione n. 69/2024/FRG - Rendiconti dei Gruppi Consiliari

Si rinvia al paragrafo 2.2.1. della relazione.

Controlli sui Servizi sanitari regionali

Deliberazione n. 193/2024/PRSS - Controllo ex art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012 sulle Aziende Sanitarie Locali

Deliberazione n. 194/2024/PRSS - Controllo ex art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005 e art. 1, comma 3 del d.l. n. 174/2012 sulle Aziende Ospedaliere (con eccezione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza)

Si rinvia al paragrafo 2.3.2. della relazione.

Controlli sugli enti locali ex art. 148-bis del TUEL - tematiche più rilevanti

1. L'anomalia che ha più di frequente formato oggetto di rilievo nelle delibere è rappresentata dal mancato rispetto dei principi contabili (art. 167 TUEL e par. 3.3 e ss. All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) che disciplinano **il calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)**¹⁰.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento, finalizzato a rettificare il valore nominale dei crediti di difficile esazione, allo scopo di precludere che spese esigibili trovino copertura in entrate di cui è incerto l'incasso. I principi contabili impongono di far riferimento per il calcolo del fondo ai dati storici relativi alla riscossione.

¹⁰ Deliberazione n. 8/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 59/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 93/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 96/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 153/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 168/2024/SRCPIE/PRSE.

Più in dettaglio, le problematiche rilevate hanno riguardato il mancato rispetto della norma che impone di fare riferimento, per il calcolo del fondo, alla media delle riscossioni dell'ultimo quinquennio, ovvero alla mancata considerazione di alcuni residui che non avevano le caratteristiche per essere esclusi. Si rammenta in proposito che i principi contabili consentono di escludere dal calcolo del FCDE i crediti verso altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

A proposito dei crediti accertati per cassa, è stata rilevata in più di un caso la mancata svalutazione dei residui relativi all'IMU, anche quando si tratti di residui risalenti a esercizi pregressi. In proposito il Collegio ha rimarcato che per i tributi corrisposti mediante autoliquidazione possono essere considerati, ai fini dell'accertamento, anche le riscossioni successive alla conclusione dell'esercizio, fino alla scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto¹¹. Per tali tributi è infatti fisiologico, in ragione delle scadenze previste dalla legge per l'adempimento del contribuente, che una parte del gettito di competenza di un esercizio sia riscosso nei primi mesi dell'esercizio successivo.

Pertanto, appare rispondente al dettato normativo la sola esclusione dei residui relativi all'IMU che siano *effettivamente riscossi* entro l'approvazione del rendiconto o entro il termine previsto dalla legge per la sua approvazione¹².

Nei casi di inosservanza delle regole relative al calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità gli Enti sono stati invitati a rideterminare l'ammontare del fondo nell'ultimo rendiconto approvato, secondo le indicazioni contenute in motivazione, riapprovando il prospetto del risultato di amministrazione e ad adottare, nell'eventualità in cui emergesse un disavanzo, le necessarie misure ai sensi dell'art. 188 TUEL.

2. Un ulteriore profilo oggetto di ricorrenti rilievi è rappresentato dalla **gestione dei residui**¹³.

Le criticità attengono a due aspetti tra loro strettamente connessi. Da un lato è stata spesso accertata una **bassa capacità di riscossione in conto residui**, dall'altro lato è stata stigmatizzata la **conservazione in bilancio di residui vetusti** senza un'adeguata motivazione. La Sezione ha rimarcato come i principi contabili di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, impongano che la motivazione debba essere particolarmente rafforzata in relazione a residui di anzianità ultraquinquennale, in quanto il protrarsi di procedure di

¹¹ Paragrafo 3.7.5 dell'Allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 "le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto"

¹² Cfr. in proposito Deliberazione n. 154/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 168/2024/SRCPIE/PRSE.

¹³ Deliberazione n. 8/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 9/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 77/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 83/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 85/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 93/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 121/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 150/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 153/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 154/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 166/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 176/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 180/2024/SRCPIE/PRSE.

recupero senza positivo esito fa presumere l'inesigibilità del credito, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento¹⁴.

Le anomalie sopra menzionate hanno riguardato principalmente i residui del titolo 1 e del titolo 3, ma talvolta anche per i residui del titolo 4, rappresentati soprattutto da contributi di altri Enti pubblici, per cui è stata ravvisata, a seguito dell'istruttoria condotta dalla Sezione, l'assenza di presupposti per il mantenimento in bilancio¹⁵.

Un'ulteriore frequente inosservanza, sempre riguardante la gestione dei residui è rappresentata dalla **cancellazione di poste anche di rilevante ammontare senza adeguata motivazione**, ovvero, nei casi in cui viene fornita come motivazione la prescrizione, la mancata descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale¹⁶.

La non corretta gestione dei residui ha spesso riguardato anche i **residui passivi**, talvolta conservati in assenza di adeguate valutazioni in merito alla sussistenza di un'obbligazione sottostante giuridicamente perfezionata¹⁷.

3. In diverse deliberazioni sono state accertate criticità riguardanti la **gestione di cassa**. In particolare, è stata accertata la violazione delle norme che disciplinano la **gestione delle entrate vincolate in termini di cassa**¹⁸. Sul punto la Sezione ha invitato gli enti ad una

¹⁴ Al punto 9.1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 è previsto che: "Al punto 9.1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 è previsto che: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. [...]Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione". L'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 impone di esplicitare nella relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, motivando la fondatezza degli stessi.

¹⁵ Si segnala anche la Deliberazione n. 9/2024/SRCPIE/PRSP in cui è stato rilevato che alcune voci appostate nella voce "servizi conto terzi e partite di giro" non risultavano coerenti con tale allocazione. Inoltre, molti di tali residui risultavano risalenti nel tempo.

¹⁶ Sempre al punto 9.1, 3° comma dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 si prevede che: "il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie". Cfr. su questo punto Deliberazione n. 93/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 150/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 153/2024/SRCPIE/PRSE.

¹⁷ Cfr. ad esempio Deliberazione n. 150/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 186/2024/SRCPIE/PRSE.

¹⁸ Deliberazione n. 77/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 85/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 96/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 153/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 176/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 186/2024/SRCPIE/PRSE.

scrupolosa osservanza degli indirizzi formulati dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 31 del 19 novembre 2015, con cui sono state fornite indicazioni in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate, e con la più recente deliberazione n. 17/2023 con cui l'autorevole Consesso ha fornito specificazioni sulla gestione di cassa di alcune particolari fattispecie di entrate vincolate per espressa disposizione legislativa¹⁹.

Meno frequenti rispetto al passato risultano i rilievi relativi al ricorso sistematico **all'anticipazione di tesoreria**²⁰ che rappresenta un finanziamento di breve durata destinato a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità.

E' stato sottolineato come la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell'esercizio finanziario, rappresenti una grave irregolarità contabile che, se reiterata per più esercizi finanziari, potrebbe avere un effetto elusivo del divieto di cui all'art. 119, ultimo comma, Cost., che vieta il ricorso all'indebitamento per spesa corrente; l'anticipazione di tesoreria è da ritenersi compatibile con il citato divieto soltanto nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa.

4. Numerose sono le deliberazioni che riguardano profili attinenti alla gestione della liquidità.

In questa categoria rientrano anche le pronunce in cui è stato accertato **il mancato rispetto dei termini per il pagamento delle obbligazioni commerciali**²¹, evidenziato da **valori elevati dell'indicatore di tempestività dei pagamenti** introdotto dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014²².

Si rammenta che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Peraltro, all'interno del PNRR è prevista la "M1C1 - Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" che ha lo scopo di garantire che, entro il primo trimestre 2025 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni.

¹⁹ Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, gli artt. 180, 185, 187 TUEL sono stati oggetto di un intervento di modifica con il D.L. 60/2024.

²⁰ Deliberazione n. 83/2024/SRCPIE/PRSP.

²¹ Deliberazione n. 7/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 8/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n.73/2024/SRCPIE/PRSE, n. 77/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 78/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 93/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 150/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 151/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 189/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 191/2024/SRCPIE/PRSE.

²² Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore.



Si tratta di una problematica che nella maggior parte dei casi appare legata a carenze di liquidità ma che talvolta è risultata connessa a inefficienze di tipo organizzativo.

In tali casi la Sezione ha richiamato l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto dei termini di pagamenti, anche per gli effetti che i ritardi possono produrre sul bilancio comunale, sia per l'obbligo di corrispondere interessi di mora ai creditori ma anche per l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali.

Si rammenta al riguardo che la Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) a partire dal 2021 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali²³.

L'accantonamento al Fondo limita la capacità di impegnare nuove spese per l'acquisto di beni e servizi e, conseguentemente, dovrebbe contribuire a procurare la liquidità necessaria a saldare i debiti già esistenti (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 78/2020).

Il mancato rispetto delle norme in materia di termini sui pagamenti si è di frequente accompagnato al mancato rispetto delle norme che riguardano il **calcolo del fondo di garanzia debiti commerciali**²⁴.

A proposito delle modalità di calcolo di tale fondo, la Sezione ha avuto modo di chiarire che, in coerenza con la disciplina degli altri accantonamenti, l'ammontare del Fondo di garanzia dei debiti commerciali nel risultato di amministrazione deve essere rideterminato di anno in anno. Non è infatti condivisibile la tesi alternativa, secondo la quale le somme accantonate nel FGDC negli esercizi precedenti dovrebbero sommarsi fino al realizzarsi dei presupposti per la completa liberazione degli accantonamenti. Tale lettura oltre che non trovare fondamento nella lettura della norma sarebbe contraria alla *ratio* dell'istituto in quanto imporrebbe un sacrificio eccessivo agli enti che hanno intrapreso un percorso di riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali²⁵.

5. Rispetto al passato risultano meno frequenti i rilievi che riguardano il mancato rispetto delle regole in materia di accantonamento al **fondo anticipazione di liquidità**²⁶ di cui all' art. 52, comma 1-ter, d.l. n. 73/2021, conv. in I. 106/2021. In ogni caso le problematiche risultano circoscritte ad una errata quantificazione dell'importo accantonato, mentre non si sono più riscontrati casi di totale assenza dell'accantonamento del fondo nei casi in cui era obbligatoria la costituzione.

²³ La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che venga preso in esame ai fini dell'accantonamento al fondo "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b). L'Indicatore di Tempestività di Pagamenti invece, è calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso o fatture relative ad esercizi precedenti.

²⁴ Deliberazione n. 7/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 8/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 77/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 78/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 153/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 191/2024/SRCPIE/PRSE.

²⁵ L'indirizzo della Sezione sul criterio di calcolo è stato chiarito nella Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE.

²⁶ Deliberazione n. 8/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 166/2024/SRCPIE/PRSE.

6. Oggetto di esame da parte della Sezione è stata altresì la correttezza dell'accantonamento del **fondo contenzioso** di cui all'art. 167, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, per il quale nelle deliberazioni²⁷ è stata accertata l'errata quantificazione.

Al riguardo la Sezione ha avuto modo di ribadire che, in linea generale gli enti devono valutare, in base al principio di prudenza, l'opportunità di procedere con accantonamenti volti a sterilizzare i rischi collegati ad eventuali passività, che potrebbero incidere sugli equilibri di bilancio nel caso in cui le stesse dovessero concretizzarsi.

Ancorché il TUEL si esprima in termini di mera facoltà, sulla base del principio di specialità deve ritenersi prevalente la disciplina di cui al paragrafo 5.2, lettera h), dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, che prevede un obbligo di accantonamento ("l'ente è tenuto").

Ratio della previsione è quella di fare in modo che l'ente gravato da contenzioso si premunisca in anticipo di una provvista adeguata a mitigare l'impatto sul bilancio delle eventuali sentenze di condanna. Il mancato accantonamento del fondo, infatti, potrebbe determinare un fittizio ampliamento della capacità di spesa dell'Amministrazione, fornendo agli impegni di spesa una copertura condizionata dall'esito incerto del giudizio.

L'ammontare del fondo va quantificato in proporzione al valore della causa con un'entità corrispondente alle previsioni di soccombenza. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, una passività "probabile", con rischio di concretizzazione pari al 51% o superiore, impone un accantonamento pari almeno a tale percentuale. A fronte di un rischio minore, con probabilità inferiore al 49%, si è in presenza invece di passività "possibili"; "eventi remoti" sono quelli con probabilità di realizzazione inferiore al 10%, per i quali è possibile non disporre alcun accantonamento.

Diverso è il caso in cui si sia in presenza di una sentenza di condanna al pagamento di una spesa, seppur non definitiva: in questa situazione, per espressa previsione del principio contabile, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza attraverso la costituzione di un apposito fondo rischi²⁸.

7. Sempre in tema di accantonamenti e vincoli, è stato accertato il mancato rispetto dei principi che riguardano la contabilizzazione **del trattamento accessorio del personale dipendente**²⁹, per cui viene richiesta la costituzione del FPV o di vincoli sul risultato di

²⁷ Deliberazione n. 9/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 59/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 165/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE.

²⁸ Cfr. in particolare Deliberazione n. 165/2024/SRCPIE/PRSE.

²⁹ D. Lgs. N. 118 del 2011., allegato 4.2 punto 5.2: "Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio".

Cfr. Deliberazione 7/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 60/2024/SRCPIE/PRSE.

amministrazione, a seconda che sia stata o meno sottoscritta la contrattazione integrativa. Per quanto riguarda l'accantonamento connesso a **rinnovi contrattuali**³⁰, la Sezione ha fatto presente che, sebbene la costituzione dell'accantonamento nelle more della sottoscrizione del CCNL non sia obbligatoria, essa risponde al principio di prudenza in quanto potenzialmente idonea a preservare, in chiave prospettica, la tenuta degli equilibri finanziari.

8. In diversi casi sono stati, inoltre accertati **valori negativi degli equilibri di bilancio**³¹. Il Collegio ha richiamato, in merito, l'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, per il quale "*il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo*", nonché l'art. 193 del medesimo Decreto secondo il quale ogni ente è tenuto ad effettuare periodicamente un controllo finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio, sottolineando come, alla luce di tali disposizioni, il pareggio di bilancio non debba essere garantito soltanto in sede di previsione ma anche salvaguardato nel corso dell'intera gestione, con l'evidente finalità di impedire l'impegno di spese sprovviste di adeguata copertura finanziaria.

9. Connesso a questo tema è quello della corretta pianificazione finanziaria. In qualche caso è infatti emerso un significativo **scostamento tra previsioni definitive e accertamenti effettivi**³². Il Collegio ha rammentato in proposito che il bilancio di previsione, oltre a svolgere la tradizionale funzione autorizzatoria di entrate e spese, rappresenta il più rilevante dei documenti di programmazione dell'ente locale. Il principio di programmazione, posto dall'art. 151 TUEL e articolato dai principi contabili, impone agli enti locali di assicurare, fra l'altro, l'attendibilità dei propri documenti di programmazione, a tutela dell'equilibrio del bilancio e al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale (par. 1, All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

10. Per quanto attiene ai **rapporti con gli organismi partecipati**, i rilevati hanno riguardato **la mancata doppia asseverazione in relazione ai crediti e debiti reciproci**³³ e **la corretta rilevazione contabile di rapporti credito/debito**³⁴.

In questo ambito, è stata esaminata anche la correttezza dell'operato di un Comune che ha prestato garanzia a favore di un Consorzio di Irrigazione di cui è socio, di importo molto elevato in relazione al bilancio dell'Ente, per l'erogazione dell'anticipo di un contributo ministeriale³⁵. La Sezione ha evidenziato come rappresenti una criticità la circostanza che nei provvedimenti adottati non risulti chiaro quale sia il collegamento tra la dazione della garanzia con le funzioni svolte dall'ente locale, non essendo di per sé una giustificazione

³⁰ Deliberazione n. 8/2024/SRCPIE/PRSE.

³¹ Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 176/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 191/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 78/2024/SRCPIE/PRSE.

³² Deliberazione n. 77/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE.

³³ Deliberazione 7/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 83/2024/SRCPIE/PRSP.

³⁴ Deliberazione n. 60/2024/SRCPIE/PRSE. In questo caso la rateizzazione di un credito nei confronti della partecipata avrebbe dovuto determinare la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'imputazione dello stesso negli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.

³⁵ Deliberazione n. 84/2024/SRCPIE/PRSE.

sufficiente il beneficio che l'intervento finanziato comporterà, in termini di miglioramento dei sistemi di irrigazione della porzione di territorio di riferimento del Consorzio di Irrigazione. Peraltro, è stata censurata l'errata contabilizzazione dell'operazione, in quanto, in relazione a tale garanzia, il Comune non ha accantonato alcun importo nel risultato di amministrazione ex art. 167, comma 3, del Tuel, né ha considerato i relativi interessi passivi ai fini del calcolo del limite di indebitamento.

11. Sono confluite nelle deliberazioni che riguardano l'esame dei rendiconti finanziari anche i rilievi sull'**adeguatezza dei controlli interni** derivanti dall'esame del referto annuale che i sindaci di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, sono obbligati a trasmettere annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ex articolo 148 del TUEL.³⁶ In un caso³⁷, pur dando atto dell'avvenuta implementazione dei controlli di gestione, strategico e di regolarità amministrativa e contabile sono state rilevate carenze nei controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi. Più severi sono stati i rilievi nei confronti dell'altro ente destinatario di delibera sul tema³⁸, in quanto è stata riscontrata l'assenza di *report* sui controlli di gestione, strategico e sulla qualità dei servizi e carenze nel controllo di regolarità amministrativo-contabile.

12. Per la novità della questione esaminata merita di essere richiamata anche la pronuncia con cui la Sezione ha esaminato³⁹ la questione della legittimità di un **mutuo contratto per ottenere la liquidità necessaria a estinguere un precedente debito garantito dall'Ente**, a seguito del fallimento del soggetto garantito (nel caso di specie società sportiva).

In tale caso è stato innanzitutto stigmatizzata la condotta dell'Ente che, pur in presenza di elementi che evidenziavano una situazione di difficoltà del soggetto garantito, non ha proceduto ad alcun accantonamento a fronte della fideiussione rilasciata. La Sezione ha sottolineato come la "facoltà" di accantonamento prevista dall'art. 167, comma 3 TUEL⁴⁰ è infatti espressione del principio generale di prudenza e va integrata con quanto previsto dal principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, (par. 5.5.) a mente del quale è opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento fra i fondi di riserva e altri accantonamenti⁴¹.

³⁶ Il referto è redatto sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e deve dare conto dei controlli effettuati nell'anno Per una ricostruzione più dettagliata della disciplina che riguarda l'assetto dei controlli interni degli enti locali si rimanda alle due delibere qui citate.

³⁷ Deliberazione n. 186/2024/SRCPIE/PRSE.

³⁸ Deliberazione n. 180/2024/SRCPIE/PRSE.

³⁹ Deliberazione n. 66/2024/SRCPIE/PRSE. L'indirizzo espresso in tale pronuncia è in continuità con quanto affermato nella Deliberazione n. 95/2023.

⁴⁰ La norma prevede che gli enti locali possono "stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali".

⁴¹ Par. 5.5: nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento fra le spese correnti fra i fondi di riserva e altri accantonamenti. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del credito garantito".

Inoltre, è stato evidenziato che l'accensione di un mutuo per estinguere un debito precedentemente garantito, al di fuori dello schema contrattuale della "surroga", viola il divieto di ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento di cui all'art. 119, ultimo comma della Costituzione, non essendo tale operazione riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dalla L. n. 350/2003, (comma 18, articolo 3) che illustra le tipologie di spesa che costituiscono investimento ai fini dell'art. 119 Cost⁴².

Su tale punto la Sezione Autonomie (Deliberazione n. 15/SEZAUT/2024/QMIG) chiamata a risolvere una questione di massima, ha espresso un indirizzo parzialmente differente, ritenendo che possa essere considerata spesa di investimento "quella dovuta all'escussione di una fideiussione a seguito dell'inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l'esecuzione di un'opera pubblica", ma ha subordinato la legittimità dell'assunzione del nuovo mutuo a limiti stringenti che ne assicurino l'equivalenza finanziaria rispetto al prestito precedentemente garantito (assenza interessi di mora o penali, durata non eccedente la vita utile dell'investimento)⁴³.

Peraltro, nel caso di specie è stata accertata anche la violazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge n. 243/2012, in quanto è stato rilevato che il piano di ammortamento del prestito aveva una durata superiore alla vita utile del bene oggetto dell'investimento per cui era stata inizialmente prestata la garanzia.

13. Pare opportuno fare infine uno specifico cenno alla deliberazione che ha riguardato il capoluogo di Regione Piemontese⁴⁴, sottoposto a "monitoraggio rafforzato"⁴⁵ in ragione del rilievo di diffuse criticità che ne avevano caratterizzato la situazione contabile: dal disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio, manifestatosi con l'utilizzo di entrate straordinarie per finanziare spese ordinarie, a profonde difficoltà di cassa accompagnate da un'elevata mole di residui attivi conservati ma non riscossi, oltre che da un cospicuo indebitamento. Con una deliberazione assunta all'inizio del 2024 la Sezione ha esaminato i primi effetti del "patto", siglato in ottemperanza alla disciplina prevista dalla Legge n. 234/2021, sui risultati della gestione 2022.

⁴² Si è osservato come tale fattispecie non può essere ricondotta alla lettera h) del comma 18 della citata L. n. 350/2003, che qualifica come spese di investimento i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale effettuati a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, in quanto nel caso esaminato non si ravvisa trasferimento di denaro non nei confronti del soggetto garantito ma nei confronti di un terzo (istituto di credito).

⁴³ La Sezione Autonomie si è espressa in questi termini "La conseguente assunzione del mutuo da parte dell'ente locale deve soggiacere alle seguenti condizioni: l'importo del nuovo mutuo deve limitarsi al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora; deve ridurre il valore finanziario totale della passività; la durata del nuovo mutuo non deve eccedere la vita utile dell'investimento".

⁴⁴ Deliberazione n. 63/2024/SRCPIE/PRSE.

⁴⁵ Il monitoraggio prevede con l'inoltro di due relazioni semestrali, al 30 aprile (recante i dati della proposta di rendiconto dell'esercizio precedente) e al 30 settembre (recante l'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso), integrative delle relazioni-Questionari rimessi al Collegio dei Revisori contabili sulla base delle linee-guida della Sezione delle Autonomie.



Al riguardo sono stati evidenziati un miglioramento della situazione di cassa, confermato da una maggiore tempestività dei pagamenti verso i fornitori commerciali, e la prossimità al pieno riassorbimento dello “squilibrio strutturale” della parte corrente. Anche la riscossione dei residui ha mostrato, seppur deboli, segnali di incremento, sebbene lo smaltimento dei crediti vetusti risulti ancora critico.

È stato, tuttavia, messo in luce come l'ingente debito continui a rappresentare un fattore che irrigidisce notevolmente il bilancio dell'Amministrazione, i cui margini di manovra rimangono molto stretti e tendono ad azzerarsi in presenza di eventi esogeni che deprimano le entrate (come nel caso della pandemia del 2020) o espandano le spese al di là delle previsioni (come rilevato nel 2022 per i rincari energetici). Ciò anche in considerazione dell'elevato disavanzo da FAL che l'Ente deve ripianare nelle annualità a venire dal 2025 al 2030. Per tali ragioni, la Sezione ha confermato per tutto il 2024 il monitoraggio “rafforzato”.

Procedure di riequilibrio pluriennale ex art. 243-bis e segg. del TUEL

1. Attualmente risultano in corso otto piani di riequilibrio finanziario pluriennale *ex art.* 243-bis e segg. del TUEL, già approvati dalla Sezione e per i quali sono in corso i periodici monitoraggi sullo stato di attuazione.

Nell'anno trascorso, la Sezione ha adottato tre delibere con cui si è pronunciata in merito all'approvazione/diniego di Piani di riequilibrio pluriennale, ai sensi dell'art. 243 quater TUEL (commi da 1 a 3)⁴⁶.

Per due enti l'esame svolto dalla Sezione si è concluso con esito positivo⁴⁷ pur con la raccomandazione a monitorare taluni aspetti di attenzione emersi in fase istruttoria.

In un solo caso l'esame svolto dalla Sezione ha portato ad una delibera di diniego dell'approvazione, con conseguente apertura della procedura di dissesto⁴⁸.

Per tale Piano, la Commissione ministeriale aveva espresso una valutazione di non piena conformità dello stesso alle disposizioni normative, sottolineando come l'Ente non avesse dato riscontro ad alcune richieste istruttorie. Dall'esame svolto dalla Sezione è risultato che il percorso di riequilibrio era stato calibrato su un orizzonte temporale più esteso di quello consentito dalla legge, ravvisando dunque, una violazione del termine previsto ex articolo 243bis, comma 5bis, del TUEL. Sono, inoltre, emerse carenze nella quantificazione del disavanzo, non sanate dai riscontri forniti in fase istruttoria che sono risultati insufficienti, e nelle misure di risanamento proposte, apparse del tutto inattendibili e inidonee a realizzare la copertura della massa passiva e il ripristino di stabili condizioni di equilibrio

⁴⁶ Deliberazione n. 85/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 138/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 152/2024/SRCPIE/PRSP. Tale ultima deliberazione è stata preceduta nel 2024 anche da una deliberazione di carattere istruttorio (Deliberazione n. 68/2024/SRCPIE/PRSP).

⁴⁷ Deliberazione n. 85/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 152/2024/SRCPIE/PRSP.

⁴⁸ Deliberazione n. 138/2024/SRCPIE/PRSP.

per l'Ente.

In un caso la delibera della Sezione ha avuto ad oggetto l'esame di una domanda di rimodulazione del piano per un anticipato raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dall'art. 243 quater, comma 7 bis, del TUEL. Dall'analisi svolta, e dal contraddittorio instaurato con l'Ente, è emerso un compiuto raggiungimento degli obiettivi di risanamento, che hanno consentito di approvare la proposta di rimodulazione del piano che ne prevedeva la chiusura nell'esercizio 2023 anziché nel 2025⁴⁹.

2. Sono state inoltre assunte due delibere relative all'approvazione della chiusura di piani di riequilibrio pluriennale⁵⁰.

Nella delibera che ha riguardato un Ente provinciale, pur accertandosi la completa attuazione delle misure di risanamento previste dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è stato però rilevato il mancato accantonamento del fondo di rotazione ex art. 243-ter del TUEL nel rendiconto 2023, che avrebbe dovuto conseguire alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 43, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133.

Si ricorda al riguardo che la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2023 ha sottratto le anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di rotazione allo speciale regime che derivava dall'art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, ponendosi in continuità con quanto statuito con le sentenze n. 4/2020 e n. 80/2021. Dopo l'intervento della Consulta non è più consentito l'utilizzo del fondo di rotazione per competenza ma solo a titolo di cassa e a tale scopo è richiesta l'iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di un accantonamento pari al fondo rotativo ricevuto e non ancora restituito.

La Sezione, ha, quindi, disposto che l'Ente riapprovasse il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2023 con l'appostazione dell'accantonamento del fondo di rotazione ex art. 243 ter TUEL applicando i rimedi ex art. 188 TUEL qualora fosse emerso un disavanzo di amministrazione.

Nel secondo caso, relativo ad un comune⁵¹ la Sezione ha indicato all'Amministrazione la necessità di un continuo e attento monitoraggio di tutti quei fattori, che, in via prospettica, possono rischiare di mettere nuovamente in pericolo gli equilibri (ad es., in tema di disavanzo dell'unione collinare a cui il comune stesso ha partecipato e di trasferimenti regionali per opere di investimento oggetto di eventuale restituzione), eventualmente anche procedendo con azioni concrete a tutela degli stessi (ad es., attraverso appositi accantonamenti nel risultato di amministrazione, qualora l'evoluzione delle diverse vicende conducano a tale esito).

L'Ente, è stato invitato a porre particolare attenzione alla conformità ai principi contabili, in modo da evitare, per il futuro, di ricadere negli stessi errori che hanno portato ad accumulare il significativo disavanzo (accantonamenti FCDE, FAL, FGDC, ecc., costituzione

⁴⁹ Deliberazione n. 65/2024/SRCPIE/PRSP.

⁵⁰ Deliberazione n. 88/2024/SRCPIE/PRSP e Deliberazione n. 139/2024/SRCPIE/PRSP.

⁵¹ Deliberazione n. 139/2024/SRCPIE/PRSP.



della cassa vincolata) e a potenziare la riscossione delle entrate proprie, sia in conto competenza che in conto residui, nonché il recupero dell'evasione tributaria, quali importanti leve per il mantenimento degli equilibri di bilancio a lungo termine.

3. Per sette⁵² enti in piano di riequilibrio pluriennale, è stato inoltre condotto il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal piano, ai sensi del comma 6 dell'articolo 243-quater. Per tutti gli enti interessati è stato accertato il complessivo raggiungimento degli obiettivi intermedi sebbene il Collegio abbia rilevato alcuni disallineamenti rispetto alle previsioni dei piani di riequilibrio, evidenziando, al contempo, talune criticità che devono essere tenute sotto stretto controllo nei futuri esercizi.

Tra le delibere di monitoraggio merita, in particolare, di essere menzionata la pronuncia che ha riguardato uno dei Capoluoghi di Provincia⁵³, in cui il Collegio ha preso in esame l'ipotesi dell'emersione di un ulteriore disavanzo rispetto a quello considerato nel Piano, a seguito dell'accertamento del mancato vincolo su risorse da trasferimenti. La Sezione ha sottolineato, come, il principio di intangibilità dei piani di riequilibrio finanziari pluriennali, non consenta la possibilità di rimodulazione o riformulazione del piano, fatta salva l'ipotesi contemplata dall'art. 243 quater, comma 7 bis, D.Lgs. n. 267/2000. L'emersione di un ulteriore disavanzo durante la vigenza di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale già approvato dalla Corte dei conti, non può quindi comportare la modifica delle quote annuali di ripiano, ma impone all'ente di recuperare tale disavanzo con le modalità ordinarie previste dall'art. 188 D.Lgs. n. 267/2000. Peraltro, in sede di monitoraggio, per tale Ente, è stata riscontrata anche la violazione del limite previsto dall'art. 1, comma 898, L. 145/2018, per l'applicazione delle quote destinate vincolate e accantonate del risultato di amministrazione⁵⁴.

Si segnala inoltre che i piani di riequilibrio di due comuni sono in corso di esame, avendo ricevuto di recente la relazione predisposta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 243-quater comma 1.

Si tratta in un caso di un Comune nei cui confronti era stata adottata nel 2023 una delibera ex art. 148-bis, terzo comma, TUEL⁵⁵ con cui - in conseguenza delle gravi criticità riscontrate - si chiedeva all'Ente di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito

⁵² Deliberazione n. 72/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 187/2024/SRCPIE/PRSP (entrambe riguardanti lo stesso ente) Deliberazione n. 83/2024/SRCPIE/PRSE, Deliberazione n. 121/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 151/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 188/2024/SRCPIE/PRSP, Deliberazione n. 189/2024/SRCPIE/PRSP.

⁵³ Deliberazione n. 83/2024/SRCPIE/PRSP.

⁵⁴ L'art. 1, comma 898, L. 145/2018 prevede che nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

⁵⁵ Deliberazione n. 83/2023.



della pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, trasmettendoli alla Sezione Regionale di Controllo.

In esito a tale deliberazione, l'Amministrazione locale ha deliberato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale⁵⁶.

A seguito della trasmissione da parte del Ministero dell'Interno della relazione relativa al piano di riequilibrio pluriennale, nel maggio 2024, la Sezione ha pronunciato ulteriore deliberazione istruttoria⁵⁷, con la quale sono stati richiesti riferimenti integrativi necessari per poter procedere alla valutazione del Piano.

Ulteriori tre comuni hanno fatto ricorso alla procedura in parola e approvato il relativo piano che è ancora all'esame istruttorio della Commissione ministeriale.

Controlli sulle società a partecipazione pubblica – Esame dei piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP

L'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ha imposto alle amministrazioni pubbliche, così come individuate all'art. 2, ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute finalizzata alla loro razionalizzazione e al ridimensionamento del settore delle partecipate pubbliche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Tali piani di revisione ordinaria devono essere trasmessi alla Sezione di controllo della Corte dei conti (art. 20, co. 3 TUSP).

La Sezione procede all'analisi dei piani di razionalizzazione unitamente all'esame dei rendiconti finanziari e le relative risultanze talora confluiscono nelle deliberazioni che

⁵⁶ Con la Deliberazione n. 6/2024/SRCPIE/PRSP la Sezione ha invitato l'Ente a trasmettere, nei termini di legge, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in quanto la sola deliberazione dell'Ente di far ricorso al piano di riequilibrio non rappresenta una reale misura correttiva, in quanto ex se non sufficiente ad evitare un ulteriore deterioramento degli equilibri di bilancio; è solo con la deliberazione del Consiglio comunale di adozione del Piano ex art. 243-bis, comma 5, TUEL che le misure correttive vengono concretamente individuate e devono essere immediatamente attuate nelle more del procedimento di approvazione. Con la Deliberazione n. 82/2024/SRCPIE/PRSP la Sezione ha preso atto dell'adozione della delibera di approvazione del piano di riequilibrio e della sua trasmissione al Ministero dell'Interno, evidenziando come, anche dall'esame del bilancio di previsione emergesse l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di dare attuazione immediata e concreta alle misure inserite nel piano di riequilibrio, già nelle more del suo esame.

⁵⁷ Deliberazione n. 122/2024/SRCPIE/PRSP. Successivamente l'Amministrazione ha deliberato la rimodulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, secondo periodo, del TUEL



riguardano l'esame dei rendiconti.

Nel corso del 2024 sono state adottate tre delibere che hanno avuto ad esclusivo oggetto gli esiti dell'esame dei piani di razionalizzazione degli enti controllati.

In un caso la delibera⁵⁸ ha riguardato più comuni che detengono la partecipazione in una società la cui attività principale è la gestione di un impianto di produzione di energia idroelettrica. Per tale società sia nel 2022 che nel 2023 sono stati integrati due dei parametri che ai sensi dell'art 20, comma 2, imporrebbero (salvo adeguata motivazione) l'avvio di una razionalizzazione; in particolare la lettera b) (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e d) (società nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro del D.Lgs. n. 175 del 2016). I comuni soci sono stati invitati dalla Sezione a svolgere un attento monitoraggio della situazione della società al fine di verificare che si realizzi l'aumento del fatturato che è stato prefigurato in sede istruttoria e che siano assicurate condizioni di equilibrio e di sana gestione della società, anche in termini di liquidità.

È stato rammentato che la riconducibilità dell'attività svolta da una società alle finalità indicate dall'art. 4 TUSP non è sufficiente a giustificare la detenzione della partecipazione da parte dell'Ente pubblico ma è necessario che ricorra anche la "stretta necessità" ovvero la rispondenza della stessa ai principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (deliberazioni 19/SSRRCO/QMIG/2022 e fra le altre n. 20/SSRRCO/PASP/2022). Ciò vale sia nella fase genetica della costituzione della società e dell'acquisizione della partecipazione che in quella di verifica periodica, in quanto l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni detenute.

La seconda deliberazione ha riguardato più comuni che detenevano partecipazioni in due società aventi ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato⁵⁹. La Sezione ha accertato che nel caso di specie risultassero integrati i presupposti di cui alla lettera c) dell'art. 20 TUSP che prevede l'obbligo di razionalizzazione nel caso di partecipazioni "in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali". Gli enti soci sono stati invitati ad assumere le iniziative necessarie a realizzare tempestivamente la razionalizzazione delle partecipazioni in società simili e a curare con maggiore attenzione l'invio alla sezione di Controllo del piano di razionalizzazione, atteso che dall'istruttoria era emerso che alcuni enti non avevano ottemperato al relativo obbligo di trasmissione.

Con un'ulteriore pronuncia la Sezione ha accertato il venir meno dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in una società che a seguito di una situazione di difficoltà è stata interessata da un'operazione di ristrutturazione che ne ha mutato l'oggetto.

⁵⁸ Deliberazione n. 133/2024/SRCPIE/VSG.

⁵⁹ Deliberazione n. 134/2024/SRCPIE/VSG.

L'Ente è stato invitato ad attuare le azioni necessarie al fine della dismissione della partecipazione e a realizzare un attento monitoraggio della situazione della stessa, al fine di poter adeguare tempestivamente il fondo perdite società partecipate, fino a quando la dismissione risulti a tutti gli effetti operativa⁶⁰.

Taluni rilievi inerenti all'esame dei piani di razionalizzazione sono stati formulati congiuntamente a quelli riguardanti il rendiconto finanziario⁶¹.

Controlli sulle società a partecipazione pubblica – Esame di atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 5 TUSP

Nel corso del 2024 sono state depositate 64 deliberazioni aventi ad oggetto l'esame di atti di costituzione o di acquisto di partecipazioni dirette o indirette ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, all'esito delle modifiche introdotte dalla L. n. 118/2022 (in vigore dal 27 agosto 2022).

Come noto, nell'ambito di tale controllo *“la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo Tusp); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 Tusp”* (SS.RR. n. 23/2022).

Buona parte degli atti pervenuti per il controllo si riferiscono alle deliberazioni assunte da 44 comuni (dalla 15/2024 alla 58/2024) ricompresi nel territorio della Città Metropolitana di Torino aventi ad oggetto la riorganizzazione del servizio idrico integrato per il territorio del Pinerolese.

Il Collegio ha ritenuto che la motivazione degli atti oggetto di scrutinio fosse carente sotto diversi profili. In primo luogo, quello della necessità della costituzione del nuovo soggetto societario, che perpetuerebbe, anche a seguito della cessazione della gestione salvaguardata, l'anomala partecipazione del singolo ente a due società per la gestione del medesimo servizio. Carenti sono apparse altresì le considerazioni sulla sostenibilità finanziaria dell'operazione e sulla sua compatibilità con i principi di efficacia, efficienza ed

⁶⁰ Deliberazione n. 190/2024/SRCPIE/VSG.

⁶¹ Deliberazione n. 83/2024/SRCPIE/PRSP con cui la Sezione ha rilevato difficoltà ad attuare le misure di razionalizzazione, invitando l'Ente ad attivarsi per portare a termine le iniziative previste. Deliberazione n. 167/2024/SRCPIE/PRSE con cui è stata rilevata la mancata trasmissione delle deliberazioni relative alla razionalizzazione periodica degli organismi partecipate.

economicità⁶².

Un altro cospicuo filone di verifiche *ex art. 5 TUSP* ha riguardato gli atti di adesione ai Gruppi di Azione locale: al riguardo la Sezione ha ritenuto che la fattispecie del G.A.L. concretizza una di quelle espresse previsioni normative per cui è lo stesso Legislatore a qualificare le attività sociali come “d’interesse” per l’Amministrazione socia, e ciò in forza di quanto espressamente previsto dal già richiamato secondo comma dell’art. 26 del TUSP, ai sensi del quale precisamente: «L’articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell’allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea».

In ragione di detta disposizione, infatti, nelle ipotesi dei c.d. GAL, le deliberazioni adottate ai sensi del novellato art. 5 del Tusp non sono sindacabili sotto il profilo della stretta necessità (a meno che il rilievo non investa l’ambito territoriale dell’ente), mentre l’onere motivazionale dovrà essere assolto sotto tutti i restanti profili⁶³.

L’orientamento espresso dalla Sezione in argomento è risultato conforme all’indirizzo espresso dalle Sezioni Riunite con pronuncia n. 43/SSRR/QMIG/2024 del 7 giugno 2024.

Un caso particolare ha, invece, riguardato l’acquisto della qualità di socio di una Camera di commercio in una Società consortile a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblico-privata, che costituisce un “Centro di Competenza ad alta specializzazione” ai sensi della lettera “b” dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 214/2017. A fronte della motivazione espressa dall’Ente camerale, la Sezione non ha ravvisato motivi ostativi all’acquisto posto che, quanto al vincolo di scopo, è parsa indubbia l’attinenza dell’oggetto sociale alle finalità istituzionali delle Camera di commercio e, quanto al vincolo di attività, ha ritenuto che l’attività della società possa essere concretamente svolta secondo le modalità che caratterizzano i servizi di interesse generale (che rappresenta anche presupposto di legittimità del mantenimento della partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche).

La Sezione ha espresso una valutazione di non luogo a deliberare nelle ipotesi in cui l’atto sottoposto all’esame avesse ad oggetto non già *“l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite”* (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016), bensì un aumento di capitale, risultando evidente che *“il Legislatore colleghi la necessaria e prioritaria valutazione sull’attinenza della società ai fini istituzionali dell’Amministrazione al momento dell’acquisizione della posizione di socio, ossia al momento della costituzione della Società o dell’acquisizione di una partecipata diretta o indiretta; diversamente accade nell’ipotesi di mera sottoscrizione dell’aumento di capitale, quando l’Amministrazione riveste già lo status di socio, precedentemente acquisito previa valutazione della compatibilità con i fini*

⁶² Elementi ostativi sono stati rilevati anche con la delib. 81/2024/PASP in quanto la delibera consiliare di autorizzazione a una società *in house* a costituire una nuova società, con conseguente partecipazione indiretta dell’ente locale, richiede un onere di motivazione analitica ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016.

⁶³ Deliberazioni nn. 5, 61, 159, 173, 174, 175/2024/PASP.

istituzionali”⁶⁴.

Anche in questo caso l’orientamento della Sezione si è uniformato all’indirizzo espresso con la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 del 22 novembre 2022.

In altri casi si è dichiarato il non luogo a deliberare in quanto la deliberazione consiliare di acquisto della partecipazione risultava eseguita prima che il parere della Sezione fosse reso⁶⁵.

Ancora pronuncia di non luogo a deliberare è stata emessa in relazione ad un atto di acquisto societario inoltrato non già da un’amministrazione, bensì da una società a partecipazione pubblica in quanto *“Dal combinato disposto degli artt. 2 lett. a), dell’art. 1 D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 175/2016 emerge pertanto che nel novero degli enti tenuti agli adempimenti di cui all’art. 5 TUSP non sono ricomprese le società. Nell’ambito delle definizioni di cui all’art. 2 TUSP la nozione di “società” viene, anzi, tenuta distinta da quella di “amministrazione””*⁶⁶.

Attività consultiva art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003

Nell’anno 2024 sono state depositate 12 deliberazioni ex art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131.

L’oggetto delle richieste di parere è stato eterogeneo, ancorché con una leggera prevalenza (un terzo dei quesiti) delle tematiche relative alle spese di personale (trattamento accessorio, welfare integrativo, progressioni verticali); gli altri quesiti hanno riguardato la gestione del patrimonio immobiliare, la contrattualistica pubblica e gli incentivi per funzioni tecniche, nonché questioni di contabilità pubblica in senso stretto (accollo di finanziamenti, canone unico patrimoniale, imposta di soggiorno, oneri assistenziali previdenziali e assicurativi per gli amministratori pubblici).

Non sono emerse problematiche particolari in tema di ammissibilità soggettiva dei quesiti.

Sono state, invece, dichiarate inammissibili sotto il profilo oggettivo cinque richieste di

⁶⁴ Deliberazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12/2024/PASP.

⁶⁵ Deliberazioni nn. 160, 161, 177, 178, 182, 183/2024/PASP. L’ingresso nella compagine societaria prima del pronunciamento della Corte o l’acquisizione della partecipazione, anche indiretta, pure laddove eventualmente motivati da ragioni di urgenza, di fatto sottrae l’operazione ad un giudizio obbligatorio della Corte che avrebbe potuto mettere in evidenza l’assenza dei presupposti previsti dalla legge per l’acquisizione della partecipazione, o, comunque, come nell’ipotesi in esame, al giudizio obbligatorio circa il ricorrere dei requisiti della fattispecie in cui l’acquisizione di quote “avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”; valutazione che spetta sempre alla Corte dei conti e che, in questo modo, è stata ad essa sottratta. Rimangono impregiudicate, in tali casi, le altre funzioni di controllo attribuite dalla legge alla Corte dei conti, tra cui quella sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie, prevista dall’art. 20 del medesimo TUSP, ma restano, altresì ferme, secondo le regole ordinarie, le eventuali ipotesi di responsabilità.

⁶⁶ Deliberazione n. 67/2024/PASP.



parere⁶⁷; altre tre richieste sono state dichiarate parzialmente inammissibili⁶⁸.

Le ragioni dell'inammissibilità possono essere così sintetizzate:

- assenza dei caratteri di generalità e astrattezza del quesito: talvolta la richiesta è apparsa finalizzata a conoscere il comportamento che concretamente l'Ente avrebbe dovuto adottare con riguardo ad una specifica attività amministrativa di competenza;
- rischio di interferenza del parere con attività di altri organi giurisdizionali;
- genericità e/o indeterminatezza del quesito;
- estraneità dell'oggetto del quesito alla materia di contabilità pubblica o mancanza di connessione con specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica;
- attinenza del quesito a diritti soggettivi di natura patrimoniale, azionabili di fronte ad altro plesso giurisdizionale;
- pertinenza del quesito a disposizioni della contrattazione collettiva, la cui interpretazione è riservata ad ARAN.

Quanto alle **questioni di diritto esaminate nel merito**, con la deliberazione n. 14/2024/PAR, in tema di **spesa del personale**, è stato affermato che le erogazioni prive di finalità retributiva e assolventi ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale non soggiacciono al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017: pertanto le misure di welfare integrativo di cui all'art. 82 CCNL, benché finanziate dal Fondo risorse decentrate, non sono soggette a detto limite, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL.

Con la deliberazione n. 80/2024/PAR, in tema di **canone unico patrimoniale**, è stato affermato che le esenzioni di cui all'art. 1 comma 833 lett. a) L. n. 160/2019 operano senza limitazione alcuna per occupazioni di suolo pubblico effettuate da Stato (Amministrazioni centrali) ed enti territoriali (Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni); mentre, per enti religiosi ed enti pubblici non commerciali diversi dalle società (art. 87 comma 1 lett. c d.P.R. n. 917 del 1986), l'ambito applicativo risulta circoscritto alle occupazioni specificamente indicate dal legislatore, ossia - rispettivamente - necessarie per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato (cfr. art. 8 e 19 Cost.) o funzionali alla realizzazione di finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali e di ricerca scientifica. Le esenzioni, inoltre, interessano esclusivamente le occupazioni poste in essere dai soggetti indicati dalla legge, di talché qualsiasi intervento dell'impresa appaltatrice su tali aree o spazi pubblici ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari *ex lege*.

⁶⁷ Deliberazioni nn. 10, 11, 79, 101 e 137/2024/PAR.

⁶⁸ Deliberazioni nn. 14, 89 e 179/2024/PAR.



Con la deliberazione n. 86/2024, ancora in tema di **canone unico patrimoniale**, è stato affermato che le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate costituiscono beni collettivi, appartenenti alle comunità insediate sul territorio di riferimento e afferiscono al “demanio o patrimonio civico”, categoria non sovrapponibile a quelle del demanio comunale e del patrimonio indisponibile dei comuni. Il canone unico patrimoniale, dovuto nelle fattispecie di occupazione di aree e spazi pubblici, è applicabile dai comuni ai soli beni del demanio comunale e a quelli del patrimonio indisponibile dell’ente, ma non alle terre di proprietà collettiva.

Con la deliberazione n. 89/2024/PAR, in tema di **spesa di investimento**, è stato affermato che i trasferimenti straordinari alle società partecipate disposti ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 non rientrano nella nozione di spesa di investimento, strettamente riconducibile alle sole fattispecie indicate nell’elenco dell’art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003.

Con la deliberazione n. 145/2024/PAR, in tema di appalti e incentivi per funzioni tecniche, è stato affermato che nel caso di appalti di servizi di particolare complessità, il comune è tenuto alla stipulazione di una **polizza assicurativa** per il rischio di azioni di responsabilità civile verso i terzi a favore di RUP e direttori di esecuzione anche per importi di valore inferiore a cinquecentomila euro. La polizza assicurativa può avere ad oggetto le sole attività tecniche svolte dal RUP di cui all’Allegato I.10, come richiamato dall’articolo 45, comma, 1 del codice dei contratti pubblici e deve riguardare tutte le prestazioni concretamente richieste al RUP nella singola procedura di affidamento. Gli enti, in relazione all’obbligo di assicurazione per le attività svolte dai RUP e dai direttori di esecuzione, sono tenuti a dotarsi di un’apposita disciplina attuativa, secondo i rispettivi ordinamenti.

Con la deliberazione n. 179/2024/PAR, in tema di contabilità regionale e degli enti locali, è stato affermato che non assume carattere ostativo al riconoscimento del **debito fuori bilancio** la nullità del contratto di acquisizione di beni e servizi tra p.a. e contraente privato per difetto della forma scritta, ove richiesta *ad substantiam* dalla vigente normativa, ancorché tale carenza possa comunque assumere rilevanza nella valutazione complessiva effettuata dall’ente in ordine alla remunerabilità della prestazione ovvero all’indennizzabilità dell’acquisizione come debito fuori bilancio.

Con la deliberazione n. 184/2024/PAR, in tema di spesa del personale, è stato affermato che con riguardo all’istituto delle **progressioni verticali “in deroga”**, previsto dall’art. 13, commi 6, 7 e 8, del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16/11/2022, intercorre un rapporto di specialità fra le norme, generali, di cui all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006⁶⁹ e la norma, speciale, di cui all’art. 1, comma 612, della L.

⁶⁹ La norma pone il limite della capacità finanziaria per maggiore spesa di personale a qualsiasi titolo (l’“an” della capacità assunzionale), nonché di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019 in tema di sostenibilità finanziaria (il “quantum” della capacità assunzionale per tale tipologia di rapporti).

n. 234/2021, come richiamato dal comma 8 del medesimo art. 13 del CCNL. Secondo il ben noto principio ermeneutico, la disposizione speciale quindi deroga alla disposizione generale, anche se successiva, per lo “spazio” assunzionale appositamente individuato ai fini delle progressioni verticali in deroga ed entro la finestra temporale considerata in virtù della transitorietà della misura.

Controllo preventivo e successivo di legittimità

Nel corso dell'anno 2024 risultano pervenuti per il controllo preventivo di legittimità 344 decreti, di cui:

- 283 decreti di conferimento di incarico dirigenziale/Viceprefetto (art. 3, c. 1, lett. b), l. n. 20/1994);
- 7 decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato (art. 3, c. 1, lett. g), l. n. 20/1994);
- 44 decreti di accertamento dei residui (art. 3, c. 1, lett. h), l. n. 20/1994).

Sono inoltre pervenuti quindici provvedimenti oggetto di controllo successivo di legittimità (art. 10 D.Lgs. n. 123/2011).

Complessivamente, sono stati registrati 331 provvedimenti di cui 22 con osservazioni.

Dopo ampie istruttorie, ne sono stati restituiti 6, ritirati 8, sono stati emessi 29 rilievi e, a fine anno, ne rimangono 6 in fase di istruttoria.

Sotto il profilo procedimentale l'Ufficio del controllo ha registrato in numerose occasioni l'inadeguatezza della tempistica di invio degli atti per il visto preventivo, spesso aventi decorrenza in data antecedente o comunque molto prossima all'invio. Siffatto lasso temporale non è compatibile con l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, che è parte essenziale dell'iter per l'emanazione di un atto non solo valido, ma anche efficace (Corte dei conti, Sez. centr. di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, del. n. 10/2009).

In sede di registrazione, l'Ufficio ha talvolta evidenziato la necessità che gli atti soggetti a controllo preventivo pervengano alla competente Sezione regionale di controllo in tempo utile per la verifica e l'eventuale istruttoria, quindi *“non solo prima del termine iniziale di decorrenza dell'atto stesso, ma con un anticipo sufficiente (indicativamente 30 giorni) a consentire l'esame dell'atto da controllare nei tempi previsti dalla legge, anche in considerazione delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata registrazione dell'atto stesso. Far pervenire l'atto da esaminare all'Ufficio di controllo in data successiva alla decorrenza prevista o, comunque, con un anticipo non sufficiente non è coerente con la funzione stessa del controllo preventivo di legittimità”* (ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per la Puglia, del. 107/2015/PREV; Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Umbria, del. n. 63/2023/PREV; Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna, del. n. 68/2024/PREV).



Ancora, in taluni casi, il fascicolo a corredo degli atti sottoposti a visto è risultato incompleto e/o carente, con conseguente necessità dell'Ufficio di chiedere le opportune integrazioni documentali: le Amministrazioni sono state invitate, in ottica collaborativa e al fine di non rallentare le verifiche dell'Ufficio, a trasmettere in modo completo e possibilmente unitario la documentazione a corredo dell'atto da vistare.

Sono stati restituiti, in quanto atti non soggetti a controllo preventivo di legittimità, due decreti aventi ad oggetto la delega di firma, non rientrando nell'elencazione delle tipologie di atti assoggettati a controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 20/1994, pacificamente ritenuta tassativa per costante giurisprudenza di questa Corte e, perciò, non suscettibile di applicazione analogica (v. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità, deliberazioni nn. 3/2015/PREV e 20/2009/PREV).

È stato inoltre restituito all'Amministrazione, in quanto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, un atto contrattuale aggiuntivo di modifica dei soli rapporti di fatturazione tra SA, mandanti e mandataria, in quanto se è vero che il controllo di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994, comma 1, lettera g), estende tale tipologia di controllo a tutti gli atti modificativi e/o integrativi che comportano esercizio dello *jus variandi* con riferimento agli elementi essenziali del contratto originario già sottoposto al controllo della Corte dei conti (deliberazione n. SCCLEG/2/2017/PREV), è altrettanto vero che sono esclusi dal controllo quegli atti che non comportano alcun regolamento di un nuovo rapporto giuridico.

L'attività di controllo preventivo sui decreti di approvazione dei contratti di appalto ha evidenziato la necessità che le Amministrazioni predispongano in maniera chiara e coerente gli atti di gara.

In sede istruttoria sono state ritenute necessarie richieste di integrazione documentale riferibili alle operazioni di gara, nonché ai mezzi di prova diretti ad attestare il possesso dei requisiti generali ex art. 80 e speciali ex art. 83 del Codice Appalti. Altresì, in coerenza con il principio di continuità del possesso, sono stati avviati accertamenti sull'attività di indagine e di approfondimento da parte delle Amministrazioni, in merito alla verifica circa la persistenza dei requisiti di gara anche in fase di stipulazione del contratto.

Con riferimento ad un contratto attivo di locazione immobiliare, l'Amministrazione è stata invitata a garantire sempre ampia pubblicità alla procedura di affidamento attraverso un'adeguata diffusione degli avvisi di gara, l'assegnazione di congrui termini per la presentazione dell'offerta o manifestazione di interesse e la puntuale predeterminazione dei requisiti di partecipazione.

Sono state approfondite le procedure di spesa, con riferimento all'adeguatezza e tempestività dei decreti di impegno, con invito a talune Amministrazioni ad una scrupolosa osservanza delle procedure e degli adempimenti prescritti dalla legge di contabilità di Stato in materia di formalizzazione dell'**impegno di spesa**, nonché degli indirizzi a riguardo espressi dalla magistratura contabile e delle indicazioni contenute nella deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti SLEG/1/2023 PREV.



Per quanto concerne i decreti prefettizi di conferimento di incarico dirigenziale, si confermano le criticità degli anni scorsi. La carenza di personale della carriera prefettizia non permette di colmare i posti vacanti nelle aree di riferimento delle Prefetture. Ciò porta le amministrazioni ad affidare al medesimo soggetto incarichi di **reggenza** plurimi o reiterati al fine di coprire i posti vacanti. Tali situazioni si pongono in contrasto con il principio di rotazione degli incarichi, normativamente prescritto. Alle amministrazioni è stato evidenziato che il ricorso alla reggenza ha carattere provvisorio ed eccezionale, finalizzato a garantire la funzionalità dell'ufficio e a sopperire a carenze di organico non prevedibili. In due occasioni, il reiterato ricorso alla reggenza è stato motivo di ricusazione del visto di regolarità, con deliberazioni n. 124/2024/PREV e n. 125/2024/PREV.

In sede di registrazione con rilievo, le Prefetture sono state altresì sensibilizzate sugli obblighi di garantire, in condizioni ordinarie: a) la pianificazione organizzativa e temporale delle assegnazioni; b) il puntuale monitoraggio dei posti vacanti con tempestiva segnalazione al Ministero dell'Interno delle specifiche esigenze funzionali; c) lo svolgimento di procedure di interpello o comparative; d) l'avvicendamento effettivo dei dirigenti nei posti di funzione; e) la diversificazione degli incarichi inerenti alla qualifica.

In tema di incarichi dirigenziali, è stata sottolineata in fase di registrazione la necessità e rilevanza di una valutazione comparativa dei candidati che abbia luogo sulla base di criteri chiari, predeterminati e rispettosi dei principi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento e di una adeguata motivazione.

Con riguardo, infine, all'attività di controllo successivo di legittimità si è registrato un incremento rispetto all'anno precedente.

I 15 provvedimenti pervenuti - 9 dei quali definiti con dispositivo n. 1/2025/SUCC., 1 registrato e 5 tuttora in istruttoria - hanno riguardato, in particolare, la spettanza dell'erogazione dell'indennità di reggenza per incarichi di temporanea sostituzione del DSGA (Direttore dei servizi generali amministrativi), nonché la durata dell'affidamento di incarichi di reggenza a dirigenti scolastici.

Controllo sulla gestione

Deliberazione n. 62/2024/VSG - Referto PNRR - L'avanzamento dei progetti PNRR di competenza della Regione Piemonte.

Si rinvia al paragrafo 2.10. della relazione.

Deliberazione n. 131/2024/VSG - Indagine sulla gestione di enti museali di interesse regionale.

Si rinvia al paragrafo 2.9.1. della relazione.





